




ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte
San Pietro, Monteveglio, Savigno, Zola Predosa
Provincia di Bologna



RUE

**REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO
DEI COMUNI DELL'AREA BAZZANESE**

AB.RUE.ZP

**ADEGUAMENTO ALLE RISERVE
E DECISIONI SULLE OSSERVAZIONI
FORMULATE DALLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

Adozione: Del. C.C. n. ... del

Approvazione: Del. C.C. n. ... del

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Presidente del Comitato di pianificazione associata: ALFREDO PARINI

	Sindaci	Assessori
<i>Bazzano</i>	Elio RIGILLO	Moreno PEDRETTI
<i>Castello di Serravalle</i>	Milena ZANNA	Cesare GIOVANARDI
<i>Crespellano</i>	Alfredo PARINI	Alfredo PARINI
<i>Monte San Pietro</i>	Stefano RIZZOLI	Pierluigi COSTA
<i>Monteveglio</i>	Daniele RUSCIGNO	Daniele RUSCIGNO
<i>Savigno</i>	Augusto CASINI ROPA	Augusto CASINI ROPA
<i>Zola Predosa</i>	Stefano FIORINI	Stefano FIORINI

Responsabile di progetto

Roberto FARINA (OIKOS Ricerche srl)

Ufficio di Piano

Marco LENZI (Coordinamento)

DICEMBRE 2013

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile di progetto

Roberto FARINA (OIKOS Ricerche)

Ufficio di Piano

Marco LENZI (Coordinamento)

Gianluca Gentilini

Elisa Nocetti

Associazione Temporanea di Imprese

OIKOS Ricerche s.r.l.:

Alessandra Carini , Francesco Manunza,

Elena Lolli, Rebecca Pavarini, Monica

Regazzi, Diego Pellattiero

Roberta Benassi, Antonio Conticello (elaborazioni cartografiche - SIT), Concetta Venezia (editing)

StudioTecnico Progettisti Associati:

Piergiorgio Rocchi, Roberto Matulli

Studio Samuel Sangiorgi: Aspetti geologici:

Samuel Sangiorgi (coord.), Venusia Ferrari

(elaborazioni dati e cartografie), Luca Bianconi (elaborazioni dati), Marco Strazzari (rilavam.)

SISPLAN s.r.l.: - Mobilità e traffico

Luigi Stagni, Stefano Fabbri (elaborazioni modelli)

NOMISMA S.P.A. - Aspetti socio-economici

Michele Molesini, Mario Pelucchi, Elena Molognoni, Luca Dondi

Commissione Tecnica di Coordinamento

Andrea Diolaiti, Monica Vezzali (*Bazzano*)

Marco Lenzi (Castello di Serravalle)

Andrea Diolaiti (Crespellano)

Roberto Lombardi (Monte San Pietro)

Federica Baldi (Monteveglia)

Sandro Bedonni, Simona Ciliberto (Savigno)

Simonetta Bernardi (*Zola Predosa*)

Consulenti dell'ATI

Reti Ecologiche:

Centro Ricerche Ecologiche e Naturalistiche

CREN Soc. Coop. A.R.L.

Cristian Morolli, Giovanni Pasini; Riccardo

Santolini (consulente); collaboratori: Michele

Pegorer, Roberto Tinarelli, Marcello Corazza,

Elisa Morri, Sara Masi

Scienze agrarie e forestali:

Alessandra Furlani

Sistemi Informativi Territoriali:

Gian Paolo Pieri

Aspetti connessi alla fiscalità locale delle P.A.

GETEC s.a.s.

Bruno Bolognesi, Maurizio Bergami

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE

Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro,
Montevoglio, Savigno, Zola Predosa

PSC – PIANO STRUTTURALE DEI COMUNI DELL'AREA BAZZANESE

RUE – REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO

ADEGUAMENTO ALLE RISERVE E DECISIONI SULLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA PROVINCIA DI BOLOGNA AL PSC E AL RUE ADOTTATI
--

Sommario

A – Riserve in merito alla conformità del PSC ai contenuti della pianificazione provinciale e del RUE ai contenuti del PSC

1	<i>Il dimensionamento</i>	3
2	<i>La distribuzione delle previsioni</i>	12
3	<i>La perequazione urbanistica e territoriale</i>	13
4	<i>L'edilizia residenziale sociale</i>	15
5	<i>Il tessuto urbano consolidato</i>	16
6	<i>La riqualificazione urbana</i>	18
7	<i>Gli interventi unitari convenzionati IUC</i>	22
8	<i>Il sistema insediativo storico</i>	25
9	<i>La disciplina degli edifici di valore storico o non tutelati in aree storiche</i>	26
10	<i>Disciplina degli edifici non soggetti a vincoli di tutela</i>	28
11	<i>Ambiti per nuovi insediamenti</i>	29
12	<i>I criteri per l'attuazione del PSC e la formazione dei POC</i>	32
13	<i>Il sistema delle dotazioni territoriali</i>	33
14	<i>Gli ambiti specializzati per attività produttive</i>	34
15	<i>Le attività commerciali</i>	38
16	<i>Il sistema della mobilità – Recepimento del PMP</i>	39
17	<i>Il territorio rurale – Considerazioni generali</i>	40
18	<i>La disciplina dell'attività agricola</i>	43
19	<i>Gli interventi non connessi con l'attività agricola</i>	44
20	<i>La discarica di rifiuti speciali non pericolosi</i>	46
21	<i>Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</i>	47
22	<i>Il recepimento delle tutele sovraordinate</i>	48
23	<i>La variante al PTCP in materia di riduzione del rischio sismico</i>	47
24	<i>La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale</i>	51

B – Valutazioni in merito alla conformità alla legislazione vigente	54
--	-----------

C – La valutazione Ambientale Strategica	58
---	-----------

1. IL DIMENSIONAMENTO

Riserva 1

Si chiede di indicare quanta parte degli alloggi inseriti con le varianti anticipatorie ricada nelle diverse parti del dimensionamento, in particolare negli ambiti di nuovo insediamento, e di prevederne – come indicato dall'art. 1.4 delle Norme del PSC - il monitoraggio dell'attuazione; di prevedere per gli alloggi per esigenze non preventivabili da attuare con il POC, alcuni criteri di attuazione sopra specificati; di esplicitare nella normativa del PSC la quota di alloggi di cui è espressamente prevista nel RUE l'attuazione tramite IUC, chiarendo anche in quale tipologia di intervento (AUC, ambiti da riqualificare, ...) rientrino gli interventi la cui attuazione è prevista attraverso IUC che saranno attuati tramite POC, e di distinguere le previsioni che rappresentano dei "residui" degli strumenti vigenti, ossia quelle inserite nella variante anticipatoria, per le quali è comunque opportuno giungere al convenzionamento prima del POC, e quelle con un PUA convenzionato prima dell'approvazione del PSC, da quelle definite esclusivamente da un accordo art. 18, che dovranno essere considerate al pari degli ambiti di nuovo insediamento AN, o se non presenti nel Documento Preliminare e incoerenti con esso, dovranno essere rivalutate.

Risposta

Come dimostrano i documenti via via redatti dall'Ufficio di Piano, le varianti di anticipazione del PSC utilizzano una quota delle previsioni per ciascuna delle tre modalità previste dal Piano: i residui dei PRG vigenti; gli interventi di completamento dell'attuazione di piani urbanistici vigenti e in attuazione di accordi art. 18 L.R. 20/00 e art. 11 L. 241; i nuovi interventi programmabili dal POC.

Nella tabella che segue sono riportati gli interventi compresi nelle Varianti di anticipazione. In sintesi:

22.255 mq. residenziali da PRG e POC vigenti (297 alloggi, di cui 141 conteggiati nei 3.200 residui e 156 residui da altre zone di PRG, non conteggiati)

10.384 mq. residenziali aggiuntivi (138 alloggi) pari al 5,8% dei 2.400 alloggi aggiuntivi previsti dal PSC (interventi di completamento e accordi in corso di definizione + nuove previsioni).

IN TOTALE 435 alloggi, pari al 7,8% del dimensionamento complessivo del PSC (5.600 alloggi).

In proposito, si rileva che il documento della Provincia di Bologna predisposto per la Conferenza di pianificazione (Del. G.P. del 12 luglio 2011) prevede (cap.9.1, pag.20) assumeva il riferimento dl 20-25% del dimensionamento del piano strutturale per il dimensionamento della variante anticipatoria:

“Si invitano in primo luogo le Amministrazioni a valutare il dimensionamento complessivo della variante per tendere a contenerlo maggiormente. Considerando la variante come una sorta di “POC anticipatorio”, verosimilmente seguito da tre POC per la completa attuazione delle

previsioni del PSC, si propone di assumere il riferimento del 20-25% del dimensionamento del piano strutturale”.

Come si è visto, la variante anticipa previsioni per il 7,8% del dimensionamento, delle quali il 31,7% circa (138 alloggi) sono nuove previsioni (corrispondenti al 5,8% delle nuove previsioni complessive del PSC), ed il restante 68,3% (297 alloggi) previsioni dei PRG vigenti su cui la variante interviene per renderne più efficace l'attuazione.

Distribuzione delle tipologie di intervento nella variante di anticipazione

Totale della Su assegnata dalle 5 varianti art. 41 comma 4bis (cfr. tab. 1): **435 alloggi** convenzionali

di cui:

- in ambiti di nuovo insediamento 357 alloggi (di essi 196 corrispondono a previsioni dei PRG vigenti e 161 corrispondono a nuove previsioni introdotte per perequazione e trasferimenti)
- in ambiti urbanizzati o in corso di urbanizzazione 78 alloggi (di essi 20 in ambiti urbanizzati, a fronte di 56 previsti nei PRG vigenti negli stessi ambiti, e 58 alloggi corrispondono a previsioni del PRG vigente di Zola Predosa (comparti C11 e C12), nei quali si riducono i diritti assegnati rispetto alle previsioni del PRG, nella misura di 27 alloggi convenzionali (C11), mentre l'attuazione di altre previsioni per 14 alloggi viene rimandata ad un futuro POC.

Per quanto riguarda la distinzione in alloggi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e alloggi aggiuntivi introdotti dalle Varianti, si può specificare che:

297 alloggi corrispondono a previsioni comprese negli strumenti urbanistici vigenti (in parte trasferite): di essi 241 alloggi erano inclusi in ambiti di espansione dei PRG, e 56 alloggi in ambiti urbanizzati;

138 alloggi corrispondono a previsioni aggiuntive della Variante rispetto alla somma delle previsioni già incluse negli strumenti urbanistici vigenti.

Interventi nelle varianti minori (art. 41 c.2)

Nelle **varianti minori** la Su assegnata (cfr. tab. 2) è pari a **164 alloggi** convenzionali, dei quali:

- 122 in ambiti di nuovo insediamento; di essi 10 corrispondono a previsioni del PRG vigente di Castello di Serravalle, modificate, 53 corrispondono al trasferimento della previsione dell'insediamento in località “Le Pradole” nel PRG di Savigno, e 59 corrispondono a nuove previsioni;
- 42 in ambiti urbani consolidati (6 interventi in comune di Monte San Pietro).

Tab. 1 - PSC AREA BAZZANESE - BILANCIO DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE VARIANTI art. 41 comma 4-bis
dati in mq. di SU residenziale

Sigle interventi	Comune	Oggetto	residui PRG non conteggiati nel DP	residui PRG conteggiati nel DP	Variante		Incrementi / riduzioni
					assegnati	trasferiti	
A1	CASTELLO DI SERRAVALLE	trasferim. a Crespellano	2.308	-		(3.230)	- 2.308
A1bis	CREPELLANO	accordo con Castello di Serravalle	-	-	2.500		2.500
A4	MONTEVEGLIO - Ziribega	trasferim. a Crespellano	-	1.200		(1.200)	- 1.200
A4bis	CREPELLANO	accordo con Monteveglio	-	-	1.000		1.000
A5	MONTEVEGLIO – Montebudello	trasferim. a Crespellano	-	-		(435)	-
A5bis	CREPELLANO	accordo con Monteveglio	-	-	435		435
A6	MONTEVEGLIO – Torre Gazzone	trasferim. a Crespellano	-	3.000		(2.500)	- 3.000
A6bis	CREPELLANO	accordo con Monteveglio	-	-	2.500		2.500
A7	CREPELLANO	trasferimento Pragatto	565	-	565		-
A8	CREPELLANO	nuovo insediamento connesso Pradole			7.000		7.000
A9	CREPELLANO	diritti perequativi (non assegnati nella Variante)	-	-	-	-	-
D3	SAVIGNO	Centro Storico (Pianella)	-		879		879
D4	SAVIGNO	Madonna di Rodiano e Merlano (zone B1)	279		-		-279
B1a	ZOLA PREDOSA	Parco Giardino Campagna	4.100			(4.100)	- 4.100
B1b	ZOLA PREDOSA	Parco giardino campagna – trasferimento diritti assegnati			6.220		6.220
C2a	ZOLA PREDOSA	Plesso Scolastico	2.090			(2.090)	- 2.090
C2b	ZOLA PREDOSA	Plesso scolastico – trasferimento diritti assegnati			2.090		2.090
C3	ZOLA PREDOSA	C.3a – Serrazanetti	680			(680)	- 680
	ZOLA PREDOSA	C.3a – trasferimento diritti assegnati			884		884
	ZOLA PREDOSA	C.3b – Venturi	145			(145)	- 145
	ZOLA PREDOSA	3.3b – trasferimento diritti assegnati			189		189
	ZOLA PREDOSA	C.3c – ex Scuola Guida	428		620		192
C4	ZOLA PREDOSA	Rivabella (C11)		4.775	2.720		- 2.055

C5	ZOLA PREDOSA	Gessi – Rivabella (C12) ¹		2.685	1.611 (+ 1.074 POC)		0 (- 1.074 POC)
D7	ZOLA PREDOSA	Riale, diritti perequativi	-	-	3.050		3.050
D8	ZOLA PREDOSA	Riale, diritti perequativi su aree pubbliche	-	-	376		376
TOTALE			10.595	11.660	32.639 (+ 1.074 POC)	(7.365)	10.384 (+ 1.074 POC)
pari ad alloggi convenzionali			141	156	435	(98)	138

Tab. 2 – - BILANCIO DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE VARIANTI MINORI art. 41 c.2

Sigle inerventi	Comune	Oggetto	residui PRG non conteggiati nel DP	residui PRG conteggiati nel DP	Varianti minori art.41 c.2	Incrementi / riduzioni
CS01	CASTELLO DI SERR.	S. APOLLINARE	750	-	750	0
CR001	CRESPELLANO	PRAGATTO	-	-	2.456	2.456
CR02	CRESPELLANO	CAPOLUIOGO – TRASFERIM. DA PRADOLE		4.000	4.000	0
MSP 06	MONTE S.PIETRO	BADIA NUOVA	-	-	2.000	2.000
D2.a	MONTE SAN PIETRO	Montepastore nord	-	-	480	480
D2.b	MONTE SAN PIETRO	Torrente Landa	-	-	440	440
D2.c	MONTE SAN PIETRO	Sartorano	-	-	270	270
D2.d	MONTE SAN PIETRO	Ca' di Dio	873	-	0	-873
D2.e	MONTE SAN PIETRO	San Martino centro A	486	-	686	200
D2.f	MONTE SAN PIETRO	San Martino centro B	-	-	850	850
D2.g	MONTE SAN PIETRO	San Martino ovest	-	-	400	400
D2.h	MONTE SAN PIETRO	San Marino Nord (zona Bbm, stralcio)	1.452	-	0	- 1.452
TOTALE			3.561	4.000	12.332	4.771
pari ad alloggi convenzionali			48	53	164	63

* * *

¹ Nella variante di anticipazione il comparto C12 del PRG (Gessi-Rivabella) è stato oggetto di riduzione al 60% della capacità edificatoria prevista dal PRG, a seguito di accordo sottoscritto con la proprietà che demanda l'assegnazione del 40% restante alla decisione di inserimento nel POC (con trasferimento dei diritti edificatori in altra area idonea). Pertanto in questa sede si segnala la riduzione del carico urbanistico locale, ma non si registra nel bilancio una riduzione dei diritti complessivamente assegnati dal PRG vigente.

Dimensionamento abitativo complessivo delle varianti approvate durante l'iter di formazione del PSC (variante di anticipazione e varianti minori)

Varianti di anticipazione in senso stretto: 435 alloggi, di cui 297 in PRG e POC vigenti (7,8% del dimensionamento del PSC)

Altre varianti minori (art. 15) 165 alloggi, di cui 101 in PRG vigenti (2,9% del dimensionamento del PSC)

TOTALE 600 alloggi, di cui 398 in PRG e POC vigenti

La dimensione complessiva è pertanto pari a 600 alloggi, corrispondenti al **10,7%** del dimensionamento complessivo del PSC (5.600 alloggi), di cui 398 alloggi, pari al 7,1%, costituiti da previsioni già contenute nei Piani vigenti, e 202 alloggi, pari al 3,6% da nuove previsioni introdotte dal PSC e anticipate dalle varianti.

Per quanto riguarda il **monitoraggio del piano**, si richiamano alcuni contenuti della normativa (art. 1.4):

“L’Associazione Intercomunale Area Bazzanese promuove un’attività permanente di verifica dello stato di attuazione del PSC, delle trasformazioni territoriali indotte e dell’efficacia delle azioni realizzate, attraverso la formazione e gestione di un Sistema Informativo Territoriale”.

“L’Associazione Intercomunale Area Bazzanese, avvalendosi della collaborazione coordinata delle strutture tecnico-amministrative interessate, provvede all’aggiornamento su supporto informatico della cartografia dei POC e del RUE e delle informazioni statistiche ad essa associate, concernenti l’attuazione del Piano e le trasformazioni del territorio e dell’ambiente”.

Costituiscono oggetto specifico di attività di monitoraggio e valutazione:

- i contenuti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, utilizzando a tal fine il set di indicatori individuati per il monitoraggio, e attivando le collaborazioni istituzionali di cui all’art. 17 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.;
- l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo, di cui si prevede la predisposizione (con uno specifico capitolo dedicato allo stato di attuazione del PSC e alle valutazioni conseguenti) in occasione della redazione dei POC successivi al primo;
- l’attuazione delle dotazioni territoriali e del “Documento Programmatico per la Qualità Urbana”;
- il bilancio complessivo dell’attuazione del Piano, calcolato attraverso la distribuzione territoriale e la valutazione degli effetti cumulativi delle trasformazioni ammesse dal PSC inserite nel POC e attuate.

Per quanto riguarda la piccola quota di dimensionamento del PSC (100 alloggi, pari all’1,8% del totale) da destinare attraverso il POC ad **esigenze oggi non preventivabili**, si richiama il contenuto dell’art. 5.1 comma 13 del PSC:

Le potenzialità insediative che costituiscono “riserve per esigenze non preventivabili” sono rappresentate da diritti edificatori che il POC può assegnare in base alle seguenti possibilità:

- diritti edificatori aggiuntivi ottenuti applicando gli indici previsti dal RUE su aree limitrofe agli ambiti urbani consolidati, apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, nei termini definiti dal comma 2 sub a) dell’art. 30 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii;
- incremento di diritti edificatori privati assegnati con applicazione dell’indice perequativo;
- incremento di diritti edificatori pubblici assegnati sulle aree acquisite dall’Amministrazione comunale.

Nel caso di cui al primo alinea (rettifiche non sostanziali) insieme al POC viene adottata una variante cartografica al RUE che recepisce la nuova perimetrazione dell’ambito modificato in sede di POC.

In tutti i casi previsti dal PSC le condizioni da porre per l’inserimento nel POC sono relative a:

- diretta adiacenza al territorio urbanizzato
- dotazione di infrastrutture a rete e adeguata presenza di servizi
- sostenibilità ambientale e paesaggistica
- compatibilità con il sistema dei vincoli.

Tali condizioni (deducibili dal complesso normativo del PSC) vengono rese più esplicite nelle Norme di PSC (art.5.1), in modo da rafforzare questo criterio.

Il **coordinamento della programmazione** tra i comuni, richiesto dalla riserva provinciale, è implicito nell'impegno assunto di redigere in modo unitario e coordinato il Documento programmatico per la qualità urbana.

Interventi unitari convenzionati

L'introduzione del perimetro dell'IUC è una modalità attuativa che il RUE prevede per garantire l'unitarietà dell'intervento ed il rispetto di norme e condizioni perequative. All'art. 4.2.4 del RUE si definisce quanto segue: "IL RUE individua, all'interno degli ambiti AUC, sub-ambiti per i quali l'intervento è subordinato alla presentazione di un progetto unitario esteso all'intero sub-ambito e alla stipula di una convenzione con il comune, il cui schema di massima (da adeguare alle caratteristiche specifiche dell'IUC) è allegato alle presenti norme". La norma specifica i contenuti obbligatori della convenzione, e precisa che negli IUC si applicano le prescrizioni per i livelli minimi di qualità di cui all'art. 4.2.3, ma non si applicano gli incentivi per la qualificazione; attraverso il POC è possibile effettuare il trasferimento della Su ad altro ambito insediabile.

Tab. 3 - Quota della capacità insediativa del PSC di cui è *espressamente prevista nel RUE l'attuazione tramite IUC* (il dato verrà riportato all'art. 5.1 comma 6 del PSC "Articolazione del dimensionamento abitativo del PSC):

Sigla		Alloggi aggiuntivi	Alloggi totali
BAZZANO			
IUC	BZ1	11	25
IUC	BZ2	5	
IUC	BZ3	9	
CASTELLO DI SERRAVALLE			
IUC	CS1	7	14
IUC	CS2	2	
IUC	CS3	3	
IUC	CS4	2	
CREPELLANO			
IUC	CR1	13	49
IUC	CR2	20	
IUC	CR3	13	
IUC	CR4	3	
MONTE SAN PIETRO			
IUC	MP1	7	98
IUC	MP2	9	
IUC	MP3	4	
IUC	MP4	0	
IUC	MP5	9	
IUC	MP6	4	
IUC	MP7	2	
IUC	MP8	16	
IUC	MP9	0	
IUC	MP10	0	

Sigla		Alloggi aggiuntivi	Alloggi totali
MONTEVEGLIO			
IUC	MV1	2	30
IUC	MV2	20	
IUC	MV3	8	
SAVIGNO			
IUC	SV1	1	124
IUC	SV2	6	
IUC	SV3	0	
IUC	SV4	8	
IUC	SV5	13	
IUC	SV6	5	
IUC	SV7	10	
IUC	SV8	16	
IUC	SV9	17	
IUC	SV10	17	
IUC	SV11	6	
IUC	SV13	3	
IUC	SV14	2	
IUC	SV15	3	
IUC	SV18	5	
IUC	SV19	12	

			ZOLA PREDOSA			
IUC	MP11	13	IUC	ZP1	0	5
IUC	MP12	4	IUC	ZP2	0	
IUC	MP13	0	IUC	ZP3	0	
IUC	MP14	2	IUC	ZP4	0	
IUC	MP15	11	IUC	ZP5	0	
IUC	MP16	4	IUC	ZP6	0	
IUC	MP17	13	IUC	ZP7	5	
			IUC	ZP8	0	
			IUC	ZP9	0	
			ALLOGGI TOTALI			345

In conclusione, si può sottolineare che gli IUC fanno parte degli ambiti urbani consolidati, dei quali il PSC stima un'attuazione complessiva (**dimensionamento** dell'offerta abitativa) di 840 alloggi; pertanto la **capacità teorica massima degli IUC** è pari al **41,1%** del totale del dimensionamento previsto entro gli AUC.

Alcuni tra gli IUC sopra elencati (a Monte San Pietro, Zola, Savigno) sono interventi inclusi nella Variante di anticipazione.

Si chiarisce inoltre che tra gli interventi la cui attuazione è prevista attraverso IUC, quelli che saranno attuati tramite POC sono i seguenti:

sigla		localizzazione	ambito	Alloggi
IUC	BZ2	Via Resistenza	AUC	5
IUC	CR2	Calcara	AUC	20
IUC	MP16	Calderino Vecchio	AUC	4
IUC	MP17	Calderino Via Grandi	AUC	13
IUC	MV1	Toricella di Sotto	NR + TR	3
IUC	ZP2	Capoluogo	AUC	Trasferimento
IUC	ZP3	Via Della Pace	AUC	da definire in sede di POC
IUC	ZP4	Osteria Nuova	AUC	

Questi interventi sono soggetti a POC in quanto i contenuti del convenzionamento non sono ancora stati definiti, e il PSC affida al POC la verifica degli aspetti di fattibilità, di necessaria programmazione e di equità degli obblighi da sostenere. Si tratta in ogni caso di parti degli ambiti AUC, non di ambiti AN. La coerenza con il disegno di Piano è facilmente riscontrabile, comunque valutata negli strumenti idonei previsti dalla legge.

Le previsioni definite da un **accordo ex art.18** se fanno parte di una variante di anticipazione non possono in ogni caso essere assoggettate a POC, in quanto tale scelta sarebbe in palese contraddizione con le finalità e i contenuti specifici della variante di anticipazione. Si ritiene quindi che i contenuti delle varianti di anticipazione debbano essere attuati attraverso un procedimento che non richieda l'inserimento nel POC, ma l'approvazione di un PUA, oppure –

quando previsto dalla variante e dal PSC che la recepisce – attraverso un intervento unitario convenzionato. Si inserisce nelle norme del PSC la disposizione in base alla quale per gli interventi previsti da varianti di anticipazione oggetto di accordi art.18 gli strumenti attuativi devono essere approvati e convenzionati prima dell'avvio del procedimento di formazione del POC (avviso pubblico o altro atto formale di avvio del procedimento); in caso contrario, tali interventi rientreranno nella programmazione ordinaria del POC.

Articolazione delle quote della capacità insediativa teorica prevista in ambiti IUC e nei Nuclei rurali

VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA (IN NUMERO DI ALLOGGI) PREVISTA NEGLI IUC - AUC.r – NR ²				
COMUNE	IUC	AUC.r	NR	TOTALI
BAZZANO	25	-	-	25
CASTELLO DI SERRAVALLE	14	8	6	28
CRESPELLANO	49	21	-	70
MONTE SAN PIETRO	98	110	22	230
MONTEVEGLIO	30	-	-	30
SAVIGNO	124	-	13	137
ZOLA PREDOSA	5	-	7	12
	345	139	48	532

nuclei / sub-ambiti	Numero sub-ambiti	Numero alloggi convenzionali
NR	35	48
IUC	57	345
AUC.r	11	139

Per quanto riguarda gli ambiti AUC.r (interventi di microubanistica) è necessario sottolineare che i conteggi esposti nella tabella sono stati sviluppati applicando il parametro dell'alloggio medio con Su = 75 mq. mentre nella realtà, e in particolare per i Comuni non appartenenti alla fascia della Bazzanese, si tratta di interventi in aree a margine del tessuto urbano che, per caratteristiche e localizzazione, prevederanno alloggi con Su decisamente superiore.

² Si tratta di una stima, calcolata per quasi tutti gli IUC in base alle norme specifiche del RUE che definiscono il numero di alloggi realizzabili, fatti salvi alcuni IUC in cui la definizione precisa è demandata al POC e nei quali si è applicato l'indice di riferimento. Negli AUC.r e negli NR la stima è riferita alla capacità insediativa teorica, e il numero di alloggi è ricavato in modo uniforme adottando il parametro convenzionale di 75 mq. di Su per alloggio.

2. LA DISTRIBUZIONE DELLE PREVISIONI

Riserva 2

Si chiede nei centri intermedi di rapportare le previsioni da inserire nel POC, oltre che al livello di dotazione dei servizi raggiunto, alle specifiche condizioni di sostenibilità ambientale del territorio interessato al momento della formazione del POC. Rispetto ai centri intermedi di confine si ricorda di subordinare l'attuazione degli interventi alla sottoscrizione di un Accordo Territoriale con i Comuni contermini per il coordinamento di scelte insediative e di gestione integrata dei servizi.

Risposta

Si premette che (art. 5.2 delle Norme del PSC) “L’obiettivo strategico che si assume è di garantire strutture locali di aggregazione (con diversi livelli di prestazioni e polifunzionalità) non solo negli 11 centri principali ed intermedi, ma anche nei centri minori e nei centri intermedi di confine di Bortolani/Tolè e Magazzino di Bazzano e Svignano”. Il consolidamento del sistema insediativo si regge da un alto sulla qualità dei servizi offerti, dall’altro sulla tenuta della popolazione residente, anche attraverso piccoli interventi di integrazione dell’offerta abitativa strettamente correlati ai bisogni locali e alle specifiche condizioni di sostenibilità.

In adeguamento alla riserva, viene eliminata la previsione di un ambito AUC.r a Badia, in comune di Monte San Pietro, dove la previsione potrebbe in effetti risultare di efficacia ridotta e difficilmente coerente con il disegno del centro.

Per le previsioni relative agli altri centri minori (Zappolino e Montepastore) e ai centri intermedi (Calcara, Calderino, Monte San Giovanni), la previsione del PSC adottato, di entità molto ridotta, deve essere confermata in quanto costituisce l’unica opportunità per dotare tali centri di piccole possibilità di adeguamento, sia del tessuto urbanizzato che dei servizi associati.

Si inserisce nel PSC (art. 6.13 delle Norme) l’obbligo di attuare gli interventi in AUC.r previo inserimento nel POC, con possibilità di assegnare un indice massimo pari a 0,20 mq. di Su / mq. di St nei centri intermedi e a 0,15 mq. di Su / mq. di St nei centri minori.

Si definisce inoltre la direttiva per la formazione dei POC in base alla quale la programmazione degli interventi relativi ai centri intermedi e minori sia rapportata alle specifiche condizioni di sostenibilità ambientale (in particolare alla capacità e alle condizioni delle reti infrastrutturali e dei servizi) che si riscontrano nel territorio interessato al momento della formazione del POC.

Nei due centri intermedi di confine di Magazzino e Ca’ Bortolani (art.6.2 comma 3.5 del PSC) si prescrive (art. 6.23 delle Norme del PSC) che l’attuazione degli ambiti per i nuovi insediamenti AN attraverso inserimento nel POC sia preceduta dalla sottoscrizione di un Accordo territoriale con i Comuni contermini (rispettivamente Savignano sul Panaro e Vergato), per il coordinamento di scelte insediative e di gestione integrata dei servizi. I due Comuni hanno in corso la Conferenza di Pianificazione per il PSC, e potranno esprimersi in quella sede.

3. LA PEREQUAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

Riserva 3

Si chiede di esplicitare anche all'art. 5.1, c. 7, quanto già correttamente indicato all'art. 4.3 del PSC, indicando che tutti i 1080 alloggi concorrano, tramite il 50% del contributo di sostenibilità, al perseguimento di obiettivi pubblici per l'intero territorio dell'Associazione e di specificare il criterio con cui saranno programmate le previsioni insediative della fascia bazzanese, distinguendo la quota relativa alla dinamica demografica da quella che deve contribuire alle politiche sociali dell'intero territorio dell'Associazione, da distribuire equamente nei POC. Si chiede inoltre di ammettere il trasferimento di quote insediative tra fasce territoriali esclusivamente se verso i centri urbani più dotati di servizi. Si chiede infine di recepire le considerazioni sopra riportate consentendo al POC di valutare l'effettiva efficacia delle percentuali dell'incremento del valore immobiliare da applicare per il calcolo del contributo di sostenibilità rispetto al perseguimento degli obiettivi del PSC.

Risposta

In adeguamento alla riserva, il testo dell'art.5.1 viene modificato rendendolo coerente con quanto scritto all'art.4.3 comma 3: i 1080 alloggi aggiuntivi sulla fascia bazzanese devono concorrere per il 50% del contributo di sostenibilità alle politiche pubbliche dell'intera area. Si tratta nel testo adottato dell'art.5.1 di una errata formulazione (50% degli alloggi anziché 50% del contributo), che non costituisce una scelta diversa; si provvede quindi alla correzione. L'intesa raggiunta tra le Amministrazioni in sede di redazione del PSC è pertanto quella che valuta nel 50% del contributo di sostenibilità la quota riferibile al carico urbanistico specificamente introdotto sul territorio della fascia bazzanese, e nel 50% il contributo alle politiche sociali dell'intero territorio dell'Associazione, da distribuire equamente nei POC.

Il criterio con cui saranno programmate le previsioni insediative della fascia bazzanese non è definito a priori dal PSC, ma sarà oggetto della definizione congiunta e unitaria del Documento Programmatico per la qualità urbana, alla base della formazione dei POC coordinati per l'intero territorio.

Nella **fascia dell'asse bazzanese** le quote di offerta abitativa (dimensionamento) sono le seguenti (tabelle 3 e 4 dell'art.5.1):

- residuo PRG: 1.765 alloggi;
- interventi di completamento dell'attuazione di PUA vigenti e accordi art.18: 465;
- nuove previsioni per crescita famiglie (40%): 444;
- nuova previsione concentrata sull'asse bazzanese (60%): 1.080.

In totale l'offerta abitativa massima prevista dal PSC (dimensionamento) nella fascia dell'asse bazzanese è pertanto pari a 3.754 alloggi (67,0% del dimensionamento complessivo del PSC).

In adeguamento alla riserva, si prescrive che la possibilità di trasferimento di quote di offerta abitativa programmate dal POC da una ad un'altra delle tre fasce territoriali dell'Area bazzanese (art. 5.1 del PSC) sia limitata al trasferimento verso centri urbani più dotati di servizi. Si precisa

che tali trasferimenti non potranno in ogni caso generare squilibri, in quanto il dimensionamento massimo dell'offerta resta definito dal PSC per fasce territoriali.

Le **percentuali** indicate al comma 8 dell'art. 4.7 ("Contributo di sostenibilità") relative alla quota dell'incremento di valore immobiliare da applicare in sede di POC per calcolare il contributo di sostenibilità sono indicative, e andranno valutate nel quadro della formazione del POC tenendo conto della fattibilità degli interventi, delle priorità attribuite, e dell'efficacia delle azioni e degli strumenti.

I **residui dei PRG non attuati non coerenti con il PSC** sono stati stralciati; quelli confermati sono stati valutati in generale scelte sostenibili coerenti con il PSC, ma saranno soggetti a inserimento nel POC, previa valutazione specifica della fattibilità/opportunità degli interventi; eventualmente in quella sede potranno essere definite operazioni di trasferimento di diritti edificatori, o più semplicemente si deciderà di privilegiare nella programmazione del POC altri interventi.

4. L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

Riserva 4

Si chiede di indicare anche nel PSC l'obiettivo quantitativo di ERS dichiarato in Conferenza di Pianificazione e nell'Accordo di Pianificazione e di recepire quanto stabilito dall'art. A-6 ter della L.R. 20/00 e smi, sul contributo dei privati alla realizzazione di alloggi di ERS nel caso di interventi di riqualificazione e di nuovi insediamenti commerciali – produttivi. Si sottolinea infine la necessità di specificare ulteriormente nel PSC le diverse esigenze abitative di ERS.

Risposta

L'obiettivo della realizzazione del 20% di ERS rispetto al dimensionamento dell'offerta abitativa in ciascun POC è indicato al comma 10 dell'art.4.7 delle Norme del PSC adottato "Concorso degli interventi alle politiche per l'edilizia residenziale sociale":

"Il PSC fissa nel 20% del dimensionamento dell'offerta abitativa da realizzare attraverso ciascun POC quinquennale la percentuale di alloggi (da realizzare per iniziativa pubblica e privata) che sia di tipo "sociale", vale a dire sia destinata in modo duraturo all'affitto a canone concordato (e per una quota significativa calmierato e sociale), o ad affitto temporaneo in forma convenzionata. Rientrano nelle politiche per l'Edilizia Residenziale Sociale sia le realizzazioni di edilizia residenziale pubblica sia gli interventi privati che supportati da azioni pubbliche costituiscono un servizio di interesse generale finalizzato alla realizzazione di un mercato permanente dell'affitto a prezzi accessibili e più in generale al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e coesione sociale (alloggi in affitto con patto di futura vendita, alloggi per la vendita a prezzo convenzionato secondo condizioni definite dall'Amministrazione comunale)".

In adeguamento alla riserva, si aggiunge il comma 11 all'art. 4.7 ("Contributo di sostenibilità"): "Ai sensi dell'art. A-6ter della L.R. n.20/2000 è richiesto ai privati un contributo alla realizzazione di alloggi di ERS nel caso di interventi di riqualificazione e di nuovo insediamento residenziali-produttivi. Tale contributo rientra nel calcolo del contributo di sostenibilità come definito all'art 4.7".

Per quanto riguarda la necessità di specificare ulteriormente nel PSC le diverse esigenze abitative di ERS, si aggiunge, in adeguamento alla riserva, un comma all'art. 4.4 "Politiche per l'abitazione", dove si definisce il ruolo del Documento programmatico per la qualità urbana, assegnandogli il compito di definire, nelle specifiche articolazioni territoriali, un quadro qualitativo e quantitativo delle diverse esigenze abitative di ERS presenti e previste nel breve-medio termine, anche tenendo conto delle previsioni già introdotte con le varianti di anticipazione.

5. IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Riserva 5

Si chiede di limitare gli interventi di microubanistica ai centri intermedi, dove dovranno essere rapportati, oltre che al livello di dotazione dei servizi disponibili, alle condizioni di sostenibilità ambientale del territorio interessato, e di limitarla nei centri minori, nei termini sopra dettagliati; di quantificare la capacità insediativa massima in termini di nuovi alloggi degli ambiti AUC di microubanistica, in relazione al ruolo dei centri abitati ed in coerenza con le possibilità ammesse dal PTCP. Si richiede di valutare con particolare attenzione gli ambiti sopra indicati. Rispetto alle tipologie di consolidato, in coerenza con gli obiettivi di adeguamento, mitigazione e riprogettazione dello spazio urbano fissati dal PSC e dal RUE si chiede di calibrare attentamente nel RUE le possibilità di intervento per gli ambiti AUC1, AUC4 e AUC8, in relazione agli obiettivi del PSC e alle condizioni di sostenibilità.

Risposta

Le piccole possibilità di intervento assegnate agli ambiti definiti di “**microubanistica**” non alterano il ruolo dei centri abitati a cui si applicano (considerando anche la decisione di assoggettare tali interventi a programmazione attraverso il POC). Tenuto conto dell'esclusione di Badia, per quanto riguarda la coerenza con il PTCP, non si ritiene che essa venga meno per gli interventi nei centri in oggetto, anche in considerazione del rapporto con i pre-vigenti PRG.

Le quote massime della capacità insediativa teorica che vengono previste dal PSC in sede di approvazione, riferite agli interventi di microubanistica, e calcolate nell'ipotesi-limite di assegnazione da parte del POC dell'indice perequativo $U_t = 0,20$ agli ambiti inseriti nei centri intermedi e $U_t = 0,15$ mq. di Su / mq. di St agli ambiti dei centri minori, sono le seguenti:

SUB-AMBITI AUC.r - Capacità insediativa teorica					
Comune / Località		U _t di riferimento	St (mq)	Su (mq)	Alloggi
1	CR Calcara	0,20	8.157	1.631	21
2	CS Zappolino	0,15	7.727	659	8
3	MSP Calderino via Landa	0,20	4.829	966	12
4	MSP Calderino Centro	0,20	4.141	828	11
5	MSP Calderino Centro	0,20	2.181	436	5
6	MSP Monte San Giovanni	0,20	7.826	1.565	20
7	MSP Monte San Giovanni	0,20	8.400	1.680	22
8	MSP Monte San Giovanni	0,20	3.624	725	9
9	MSP Montepastore	0,15	3.547	532	7
10	MSP Montepastore	0,15	7.857	1.179	15
11	MSP Montepastore	0,15	4.778	717	9
Totali			63.067	10.918	139

Il totale (capacità insediativa massima degli ambiti AUC.r) è pertanto stimato in **139 alloggi**, pari al 16,5% del dimensionamento previsto entro gli ambiti AUC per interventi di addensamento, integrazione, completamento, stimato in 840 alloggi (quota parte dei 2.400 alloggi che costituiscono il dimensionamento di nuova previsione del PSC).

Le possibilità di intervento definite dal RUE per gli **ambiti urbani consolidati** – quantitativamente ridotte in misura significativa rispetto a quelle dei PRG vigenti e sempre condizionate a obiettivi di qualità ambientale e insediativa – sono valutate pienamente coerenti con gli obiettivi del PSC, ed in ogni caso non esiste alcun contrasto normativo tra i due piani.

Il RUE ha calibrato con grande attenzione le possibilità di intervento per gli ambiti AUC.1, AUC.4 e AUC.8, definendo condizioni e modalità di intervento – articolate nei due strumenti del RUE per l'intervento diretto e del POC per interventi complessi estesi a sub-ambiti - sempre finalizzate all'integrazione e alla qualificazione degli interventi.

In particolare:

Ambiti AUC.1

(...) Trattandosi di “tessuti insediativi lungo la vecchia Bazzanese e altri tessuti urbani interessati dall'attraversamento di infrastrutture, per i quali si prevedono azioni di adeguamento, mitigazione ambientale e ri-progettazione dello spazio urbano”, si assegna al POC la possibilità di definire interventi di trasformazione urbanistica per rigenerazione dei tessuti. (...)“

Interventi diretti: $(Su + Sa)$ esistente = $(Su + Sa)$ di progetto. Nei lotti liberi o parzialmente edificati alla data di adozione del RUE ($U_{fe} < 0,40$ mq./mq.) sono ammessi gli interventi di DR, AM e NC con $U_f = 0,40$ mq/mq.”

Ambiti AUC.4 (“Tessuti insediativi saturi: tessuti che possono presentare, pur nel quadro di un adeguato livello di qualità urbana, parziali limiti di funzionalità urbanistica. (...) Per queste ragioni sembra opportuno limitare in massimo grado interventi di densificazione edilizia, consentendo piccoli interventi di completamento in attuazione delle potenzialità insediative. Il recupero di spazi di sosta e di percorsi pedonali, nonché di spazi permeabili all'interno dei lotti, costituiscono gli obiettivi di qualità più realisticamente perseguibili all'interno di tali ambiti.” Interventi diretti: $(Su + Sa)$ esistente = $(Su + Sa)$ di progetto. Nei lotti liberi o parzialmente edificati alla data di adozione del RUE ($U_{fe} < 0,40$ mq./mq.) sono ammessi gli interventi di DR, AM e NC con $U_f = 0,40$ mq/mq.” (...)

Sulla base delle prescrizioni del PSC attraverso il POC è possibile programmare interventi di RE, AM, DR con $(Su + Sa) = (Su + Sa)$ esistente + 20% estesi a sub-comparti;

Ambiti AUC.8 (“Tessuti delle frange urbane, che hanno generalmente un'ubicazione periferica, quindi lontana dai servizi urbani, e un uso perlopiù residenziale”).(...) L'obiettivo del RUE è il consolidamento e la razionalizzazione dell'attuale struttura, senza favorirne l'ulteriore sviluppo. I tessuti sono articolati in 3 categorie - AUC.8a, AUC.8b, AUC.8c – in relazione alle diverse caratteristiche di accessibilità, al livello della dotazione di servizi, ai caratteri ambientali e paesaggistici degli insediamenti a cui appartengono”.

Gli indici di utilizzazione fondiaria variano tra 0,16 mq./mq. e 0,20 mq./mq.

6. LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Riserva 6

Si chiede di richiamare per gli ambiti AR.s e AR.q quanto previsto all'art.6.18 per tutti gli ambiti AR, vale a dire che, preliminarmente all'approvazione del POC sia comunque predisposto uno schema di assetto complessivo degli interi ambiti AR.s e AR.q e di escludere la possibilità di attuare gli interventi di riqualificazione attraverso IUC, limitando tale facoltà a piccoli interventi parziali e di garantire nel RUE che gli interventi puntuali di cambio d'uso e frazionamento delle aree artigianali in ambiti di riqualificazione non ostacolino e non rendano più onerosa la successiva riqualificazione dell'ambito. Si chiede di meglio esplicitare nella norma che sarà data attuazione agli ambiti AR.t, tramite POC, soltanto qualora sussistano le condizioni per il trasferimento dei diritti edificatori in ambiti definiti idonei dal PSC, escludendo per questi ambiti l'applicazione della disciplina transitoria. Si chiede infine di recepire le valutazioni puntuali sopra dettagliate sui singoli ambiti di riqualificazione.

Risposta

In adeguamento alla riserva, si richiama all'art.6.16 per i commi 2 e 3 e 4 (classificazione degli ambiti AR in due tipologie: ambiti AR.s di trasformazione urbanistica attraverso sostituzione e integrazione, e AR.q, di qualificazione diffusa e strutturazione) la normativa dell'art.6.18, che riguarda appunto l'attuazione entro gli ambiti AR, e quella dell'art. 6.24 (convenzionamento e definizione nel POC delle schede di assetto urbanistico per gli ambiti AR e An).

L'art. 6.24 del PSC disciplina la materia nei termini richiesti dalla Provincia:

“2. In sede di POC per ciascun ambito AR e AN di cui si prevede l'avvio dell'attuazione viene redatta una scheda di assetto urbanistico che definisce, in applicazione del PSC, la possibilità edificatoria assegnata dal POC dell'Ambito di nuovo insediamento e dell'ambito da riqualificare, al netto della superficie edificata esistente. La scheda riporta, oltre alle prescrizioni quantitative, gli indirizzi progettuali per l'attuazione del Piano (requisiti della progettazione urbanistica): rapporti con l'ambiente, morfologia dell'intervento, usi ammessi, sistema della mobilità, ecc.” (...)

La possibilità di intervento attraverso IUC – dal momento che il PSC prescrive come modalità ordinaria il PUA – è da considerare marginale, ma la decisione è affidata al POC che ha il compito di valutare l'entità dell'intervento e la sua eventuale non assoggettabilità a PUA. Si può introdurre tale precisazione nel PSC, anche se non è opportuno stabilire a priori una regola quantitativa generalizzata.

In adeguamento alla riserva, si specifica pertanto agli articoli 6.18 comma 5 e 6.24 comma 10 che il ricorso ad un Intervento Unitario Convenzionato è ammesso, alle condizioni previste dal PSC (rispetto integrale della scheda di assetto urbanistico e delle altre condizioni definite dal POC) solo per interventi parziali, la cui dimensione e complessità limitata non giustifichi il ricorso al PUA.

Le possibilità assegnate dal RUE ad interventi in assenza di POC sono definite dal RUE adottato esattamente nei termini citati dalla Provincia (artt.4.3.1, 4.5.1 e 4.5.2 del RUE).

Si segnala in particolare il comma 5 dell'art. 4.3.1 del RUE:

“Nelle unità edilizie che ospitano attività produttive manifatturiere, qualora non siano previsti interventi nel POC, non sono ammessi interventi di cambio d'uso. Sono ammessi per intervento diretto i seguenti interventi edilizi: MO, MS, RRC, RE, D, nonché ogni altro intervento necessario alla prosecuzione dell'attività produttiva in condizioni di sicurezza e per la riduzione degli impatti ambientali.

Sono ammessi frazionamenti delle aree e delle costruzioni solo a condizione che non siano tali da compromettere la fattibilità (o renderne più gravosa e/o difficoltosa) degli interventi di riqualificazione previsti nella scheda d'ambito del PSC. A tal fine gli interventi di frazionamento sono soggetti entro gli ambiti AR a verifica da parte dell'Amministrazione Comunale, al fine di valutare se possano costituire forme di ulteriore consolidamento e proliferazione di attività che il PSC definisce espressamente non compatibili con l'assetto urbanistico e ambientale di progetto”.

La classificazione AR.t (comma 4 art. 6.16) è stata utilizzata per una sola situazione, in territorio di Monte San Pietro, relativa ad una piccola lottizzazione da tempo completata, in una situazione di rischio per dissesto, rispetto alla quale si ritiene indispensabile dare al POC la possibilità di promuovere la demolizione degli edifici e il trasferimento dei diritti edificatori in luogo idoneo. La possibilità di trasferimento di previsioni non attuate del previgente PRG è possibile in sede di POC, ovviamente previa valutazione della possibilità e della fattibilità (accordo con le proprietà) per la demolizione e il trasferimento dei diritti.

In adeguamento alla riserva, si inserisce all'art. 4.3.1 del RUE per questo ambito la limitazione degli interventi ammessi al di fuori della programmazione del POC agli interventi di MO e MS.

Per quanto riguarda gli ambiti oggetto di **varianti di anticipazione**, si ritiene indispensabile confermare la possibilità di loro attuazione senza inserimento nel POC (vedi risposta alla riserva n.1).

Per quanto riguarda gli **altri ambiti**, la norma del PSC adottato prevede che l'attuazione senza preventivo inserimento nel POC riguardi gli ambiti oggetto di PUA in corso di attuazione (i cui termini sono prorogati di tre anni in base alla L. n.98/2013), e quelli convenzionati prima della data di approvazione del PSC. La loro denominazione sarà nel PSC approvato AN.e e AR.e.

Considerazioni della Provincia sul tema della riqualificazione urbana

Con specifico riferimento ai singoli ambiti di riqualificazione si segnala, anche riprendendo le valutazioni degli enti competenti in materia ambientale, che è necessario recepire alcune considerazioni, eventualmente integrando gli elaborati di Valsat e prevedendo le conseguenti mitigazioni ed adempimenti:

–nell'ambito AR s1 di Bazzano, eventuali edifici a carattere residenziale e di servizio dovranno essere protetti acusticamente; si evidenzia inoltre la presenza di industrie insalubri di seconda classe, al fine della individuazione delle opportune mitigazioni. Dovranno inoltre essere risolte le criticità relative alla rete fognaria ed idrica;

–l'ambito AR.e2 tra Bazzano e Magazzino non era presente nel Documento Preliminare. Esso corrisponde ad un piano particolareggiato adottato nel 2008 relativo alla creazione di una zona agricola speciale per allevamento e addestramento equini. Si chiede quindi di non indicarlo come ambito di riqualificazione ma come ambito in corso d'attuazione da gestire con il RUE;

–in relazione all'ambito AR.s2 tra Bazzano e Magazzino si evidenzia che dovranno essere risolte le criticità

alla rete fognaria e gas. Si segnala poi la necessità di valutare attentamente la vicinanza all'area artigianale a nord ovest e verso la via Magazzino, dovendo prevedere alla mitigazione dell'inquinamento acustico;

–nell'ambito AR s9 di Castello di Serravalle, vista la presenza della fascia di pertinenza fluviale, si richiamano i necessari adempimenti sulla verifica della piena duecentennale, prescritti dall'Autorità di Bacino; si rilevano inoltre le criticità relative al depuratore;

–in relazione all'ambito AR s3 di Crespellano Muffa, si rammentano le criticità relative alla rete gas, nonché di prevedere le eventuali mitigazioni acustiche necessarie agli insediamenti residenziali;

–in relazione all'ambito AR.s4 di Crespellano, al fine di non aprire nuovi fronti edificabili verso nord, si chiede di chiarire maggiormente gli obiettivi di riqualificazione da perseguire verificando se le problematiche legate al "potenziale degrado" dell'area alle quali si fa riferimento nelle schede normative possano essere risolte senza aumenti rilevanti di carico urbanistico. Si evidenzia infine che dovranno essere risolte le criticità relative al rischio idraulico, alle reti gas ed idrica e dell'accessibilità ai trasporti pubblici;

–osservando che in Comune di Monteveglio un ambito classificato nel Documento Preliminare come di riqualificazione nel PSC è individuato come produttivo consolidato, si chiede di chiarire le motivazioni che hanno comportato alla ridefinizione degli obiettivi;

–richiamando quanto espresso circa i residui critici, si sottolinea che qualora non si giunga all'approvazione del PUA relativo all'ambito AN.e2 di Ziribega, quest'ultimo dovrà essere riclassificato come AR.t, con vincolo al trasferimento delle previsioni in area idonea;

–rispetto all'ambito AR.e1 "case Bonazzi" a Calderino, considerando la particolarità del caso, si ritiene ammissibile il ricorso alla sottoscrizione di una nuova convenzione per dare corso al Piano di recupero. Si sottolinea tuttavia che tale convenzione dovrà confermare gli stessi parametri urbanistici ed edilizi della precedente e non potrà prevedere incrementi delle potenzialità edificatorie o altre modifiche sostanziali, se non giustificati dalla soluzione di criticità pregresse nel territorio;

–in Comune di Savigno, si rileva uno scostamento rispetto al Documento Preliminare relativamente alla individuazione dell'ambito produttivo, che prima era indicato tra gli ambiti di riqualificazione, mentre il PSC ne conferma la destinazione produttiva APC.c. Continua, invece, a conservare una destinazione di riqualificazione (quindi potenzialmente residenziale) una piccola porzione dell'ambito che verrebbe a trovarsi immersa nella zona produttiva. Si chiede di chiarire gli obiettivi generali da perseguire attraverso tale trasformazione e di considerare attentamente gli usi e le possibilità di intervento per l'ambito AR.s10, nel quale sarebbe opportuno escludere la funzione residenziale e finalizzare gli interventi di trasformazione alla creazione di servizi per le attività produttive esistenti;

–in relazione all'ambito AR s10 di Savigno, si segnala di prevedere le eventuali mitigazioni acustiche necessarie agli insediamenti residenziali e si evidenzia che dovranno essere risolte le criticità relative alla rete gas. Si segnala infine il rischio di esondazione per piene con tempo di ritorno di 200 anni di una piccola area dell'ambito;

–nell'ambito AR s5 di Zola Predosa, si segnala di prevedere le eventuali mitigazioni acustiche necessarie agli insediamenti residenziali. Si dovrà inoltre valutare l'eventualità di una vasca di laminazione secondo quanto indicato da HERA;

–in relazione all'ambito AR s7 e 8 di Zola Predosa, si segnala di prevedere le eventuali mitigazioni acustiche necessarie agli insediamenti residenziali e, prendendo atto della presenza di più industrie insalubri di prima e seconda classe, si raccomanda di verificare la compatibilità fra le diverse destinazioni dell'ambito; si evidenzia infine che dovranno essere risolte le criticità relative al rischio idraulico;

in relazione all'ambito AR s11 di Zola Predosa, si segnala di prevedere le eventuali mitigazioni acustiche necessarie agli insediamenti residenziali, ai fini della coerenza con l'art. 13.5, c. 5 del PTCP.

Tutte le problematiche esposte dalla Provincia nelle considerazioni preliminari alla riserva sono diffusamente trattate nelle schede normative del PSC e nelle schede di ValSAT; nei casi in cui

la riserva della Provincia richiede chiarimenti o evidenza critica, nelle schede di PSC e di ValSAT vengono inserite le specificazioni richieste; ad esempio, nella scheda di PSC relativa all'ambito AR.s10 di Savigno si esplicita la esclusione dell'uso residenziale.

In fase di attuazione delle previsioni del PSC il POC definirà le condizioni e le modalità per l'eventuale programmazione e definizione progettuale degli interventi, in coerenza con le raccomandazioni espresse in questa sede.

Gli scostamenti rispetto al Documento Preliminare segnalati dalla Provincia sono determinati in parte dall'attuazione del PRG (o POC) vigente, e in parte dagli approfondimenti effettuati in sede di progettazione del PSC, che hanno determinato, anche alla luce della verifica delle condizioni di fattibilità degli interventi ipotizzati, alcune parziali modifiche della classificazione preliminare presentata alla conferenza di pianificazione.

7. GLI INTERVENTI UNITARI CONVENZIONATI IUC

Riserva 7

Condividendo di riconoscere come IUC le opportunità di attuazione di interventi già convenzionati in territorio urbanizzato, e di completamento in base alla disciplina previgente di Piani Particolareggiati quasi completamente attuati, per cui sono state già realizzate le dotazioni territoriali, si sottolinea che nei restanti casi queste previsioni di RUE sono da valutare rispetto alla loro coerenza con il PSC e PTCP: per gli IUC nel territorio rurale è necessario lo stralcio delle previsioni non coerenti con gli obiettivi e la disciplina fissata dal PTCP e dal PSC per l'ambito agricolo; per gli interventi all'interno del territorio urbanizzato ridefinito rispetto ai PRG si chiede di limitare tali individuazioni ai centri dotati di servizi nel rispetto degli eventuali vincoli di tutela esistenti, e di chiarire la differenziazione degli IUC da attuare tramite POC da altri interventi di simili entità e caratteristiche. Si chiede infine di recepire le valutazioni puntuali sopra dettagliate.

Risposta

L'intervento unitario convenzionato è un intervento diretto per il quale il RUE prevede due condizionamenti: un perimetro che delimita l'area da assoggettare a progetto e ad intervento unitario, per garantire coerenza e qualità dell'intervento stesso, e la convenzione, vale a dire un atto in cui l'Amministrazione comunale definisce specifiche condizioni (temporali, economiche, gestionali, ...) in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi.

Dal momento che lo strumento dell'IUC non configura un ambito, ma una modalità di attuazione degli interventi ammessi entro l'ambito di appartenenza, esso si applica anche al territorio rurale (non necessariamente per le sole attività agricole), ed ovviamente nel rispetto della normativa del territorio rurale, proprio per garantire il corretto perseguimento degli obiettivi che il PSC attribuisce alle politiche di qualificazione e tutela del territorio rurale.

Le disposizioni dell'IUC che in sede di convenzionamento del progetto dovessero eventualmente rivelare punti di contrasto con la normativa generale del PSC e del RUE per quell'ambito di territorio, non potranno essere attuate in quei termini (nel rispetto della norma generale che condiziona ogni intervento al rispetto integrale del sistema normativo del PSC e del RUE, ed in particolare alle norme e ai vincoli di tutela).

Non esiste pertanto alcuna contraddizione con il quadro delle politiche del PSC, né motivo di contrasto con il PTCP o con la normativa regionale. Al contrario, è proprio grazie a questo strumento che si potrà disporre di una modalità di intervento attraverso la quale l'Amministrazione comunale potrà entrare nel merito degli usi e delle trasformazioni ammesse, rendendole coerenti ed efficaci.

Per quanto riguarda la quantificazione della capacità insediativa relativa agli ambiti AUC assoggettati a Intervento Unitario Convenzionato, si veda il cap.1 di questa relazione.

Per quanto riguarda la previsione di interventi IUC in centri dotati di servizi, si vedano le risposte alle riserve 1 e 5; si aggiunge che non si ravvisano motivazioni per negare la possibilità di

intervento diretto convenzionato in ambiti urbani consolidati, in quanto esso è espressamente finalizzato a migliorare le caratteristiche funzionali di un tessuto urbano, qualunque sia la dimensione del centro abitato di cui fa parte.

Per quanto riguarda le previsioni relative ad aree soggette a vincoli di tutela, si ricorda che tutto il PSC è impostato in base alla distinzione tra **sistema delle tutele** (tavole e norme sempre prevalenti, vedi art. 1.3 delle Norme di PSC) e **sistema degli usi e trasformazioni**. In un ambito parzialmente interessato da un vincolo di tutela non solo non deve essere eliminata la parte eventualmente interessata dal vincolo, ma al contrario, se essa è stata inserita nel perimetro dell'intervento, ciò è avvenuto per concorrere, attraverso usi idonei, agli obiettivi di tutela e qualificazione del PSC (ad es. attraverso opere di messa in sicurezza e sistemazione, fruizione a parco, ecc.)

La differenziazione tra gli IUC non soggetti e soggetti a inserimento nel POC dipende dal fatto che nei primi i contenuti convenzionali sono già stati definiti in modo molto dettagliato (vedi in particolare alcuni interventi che fanno parte di varianti di anticipazione), e per essi non avrebbe quindi senso attendere l'inserimento in POC; in altri casi invece i contenuti della convenzione sono definiti e spetta quindi alla sede negoziale del POC stabilire le condizioni a cui assoggettare l'intervento, e l'opportunità di programmarlo in un determinato momento.

Se l'intervento è soggetto a POC il perimetro dell'IUC è indicato anche nella cartografia del PSC; se l'intervento non è soggetto a POC, è riportato solo nella tavola del RUE, in quanto si tratta di un intervento in AUC o in TR attuabile con intervento diretto convenzionato, per il quale valgono in sede di PSC solo le disposizioni generali, e spetta al RUE definire la disciplina specifica.

Dal comma 4 dell'art.6.4 del PSC: "interventi che comportano la definizione dei diritti edificatori perequativi da assegnare, di un progetto unitario e del relativo convenzionamento, pur non richiedendo necessariamente l'approvazione di un PUA". Si tratta di 5 interventi in AUC (elencati nella norma), per i quali al momento dell'adozione del PSC non erano ancora definiti in modo puntuale potenzialità e obblighi.

Considerazioni della Provincia sul tema degli interventi unitari convenzionati IUC

In Comune di Monte San Pietro, gli interventi previsti nell'ambito IUC.MP6 a Ponterivabella, che comportano la demolizione di due fabbricati e la successiva ricostruzione "alla maggiore distanza possibile" dall'alveo, sono completamente interessati dalla zona D del PTA, dalla fascia di tutela e pertinenza fluviale, nonché da una zona di alveo attivo, pur ricadendo all'interno del territorio urbanizzato; pertanto ai sensi degli artt. 4.2, 4.3 e 4.4, 5.2 e 5.3 del PTCP, si suggerisce di valutare la possibilità di completo trasferimento della previsione. Analogamente, per la realizzazione di diversi alloggi negli ambiti IUC.MP7 a Calderino e IUC.MP15 a Gorizia, tramite demolizione e ricostruzione dei fabbricati dismessi, si richiamano le disposizioni del PTCP sulla tutela e la pertinenza fluviale; in particolare per l'IUC MP15, si richiamano le indicazioni dell'Autorità di Bacino del Reno che si è espressa negativamente sull'attuale previsione; su tale previsione si richiama inoltre che il PRG prevede uno strumento attuativo per il coordinamento dell'intervento, mentre il RUE demanda al POC la sola delocalizzazione delle quote edificabili;

l'IUC.MP16, interno al perimetro del territorio urbanizzato, è un'area ad alta probabilità di inondazione ed è interessato dalla fascia di pertinenza fluviale. L'intervento, da attuare tramite inserimento nel POC, si ritiene ammissibile previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla base di uno studio idraulico che dimostri l'assenza di pericolo di inondazione;

per l'ambito IUC.MP5 di Calderino, in base a quanto stabilito dall'art. 10.8 del PTCP per il territorio collinare ed in particolare per i centri lungo la valle del Lavino, condividendo la riduzione di quanto ad oggi previsto dal PRG, si chiede di valutare l'opportunità di escludere la realizzazione di 10 alloggi, mediante la riconversione fabbricato dismesso, eventualmente trasferendo le capacità edificatorie;

relativamente alla creazione di una piscina scoperta e relativi parcheggi nell'ambito IUC.MP10 (Badia), non prevista dal PRG vigente, si rimanda allo specifico procedimento di SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010 in corso; in riferimento a quanto indicato nel RUE si anticipa tuttavia la necessità di ricondurre la previsione a maggior coerenza con la classificazione dei centri operata dallo stesso PSC, riducendo le capacità edificatorie previste, escludendo funzioni ad elevato impatto e valutando opportunamente le ricadute sulla mobilità in considerazione della sensibilità dell'infrastrutturazione stradale; si evidenzia inoltre che la microzonazione sismica effettuata in sede di PSC, evidenzia una instabilità di versante, per cui è necessario il III livello di approfondimento;

con l'IUC.MP11 (Casa Landini Badia) si prevede il recupero di un caseificio dismesso incongruo con la creazione di 13 alloggi in loco. L'art. 7.12 del PSC definisce tale insediamento dismesso come "incongruo nel territorio rurale in situazione di grave compromissione dei contesti paesaggistici di particolare valore", classificandolo come A1.2.2 e definendo per esso una politica in linea con gli indirizzi del PTCP, da attuare tramite POC, volta alla demolizione integrale, risistemazione del sito e trasferimento dei diritti edificatori compensativi pari al 10% della Sue. Facendo salve eventuali convenzioni in essere, si chiede di valutare di integrare anche nel RUE la previsione tra le politiche volte all'eliminazione degli edifici dismessi incongrui promosse dal PSC e da attuare col POC;

in merito agli IUC SV1, IUC SV4, IUC SV5 si segnala di prevedere adeguate fasce libere in relazione al torrente Samoggia per le problematiche di erosione laterale del corso d'acqua;

il RUE individua l'ambito IUC.SV11 in Comune di Savigno, località Doccia, su un'area classificata dal PSC come ambito agricolo di valore naturale e ambientale AVN, applicando ad essa un indice Uf pari a 0,25 mq/mq. Si rileva che l'area, esterna al perimetro del territorio urbanizzato, è interessata in parte dalla fascia di pertinenza fluviale ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 4.4 del PTCP ed è in parte compresa in un'area a rischio frana perimetrata e zonizzata (scheda A40) e non idonea all'edificazione (art. 6.9 del PTCP). Si chiede pertanto di garantire la coerenza con la normativa di riferimento per le tutele presenti nell'area;

l'intervento IUC.BZ3 (Centro storico di Bazzano - Piano di recupero ex ospedale) è riportato nella cartografia del PSC, ma non nella norma del PSC (art. 6.4 comma 4) dove vengono elencati gli IUC soggetti a POC;

si segnala che l'intervento IUC.BZ2 (ex PEEP via Resistenza) pur essendo soggetto ad inserimento nel POC, non è stato indicato nella tavola del PSC. Rispetto a tale previsione, prendendo atto dell'attuazione del PEEP e degli obiettivi di riqualificazione espressi dall'Amministrazione, si segnala l'opportunità di rivalutare la classificazione dell'area in consolidato, specificandone le opportunità di riqualificazione e miglioramento;

il RUE indica l'ambito BZ.3 come IUC da attuare tramite POC, mentre il comma 4 dell'art. 6.3 del PSC non fa riferimento a tale intervento. Si chiede di chiarire quindi le modalità di attuazione dell'IUC.BZ.3.

Le problematiche esposte dalla Provincia nelle considerazioni preliminari alla riserva sono trattate nelle schede normative del RUE relative agli IUC. Le richieste di chiarimento e le prescrizioni sono recepite, e in adeguamento alla riserva si introducono le integrazioni cartografiche e normative conseguenti.

In fase di definizione dei contenuti delle convenzioni relative ai progetti unitari saranno specificate le condizioni e le modalità per la definizione progettuale degli interventi, in coerenza con le raccomandazioni espresse in questa sede, quando non diversamente formulate in coerenza con PSC e RUE controdediti.

8. IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Riserva 8

Si chiede di distinguere i centri o nuclei storici semplici, complessi e relazionati tra loro per delinearne la conseguente disciplina di tutela e valorizzazione. Rispetto al comma 6 dell'art. 6.7 del PSC, si chiede di definire con maggior chiarezza le limitazioni agli interventi di ricostruzione, finalizzate in particolare al mantenimento dell'uso, della Su e della sagoma originari, anche definendo una percentuale minima sotto la quale l'edificio è da considerare demolito. Si chiede di esplicitare la disciplina per i centri storici di Bazzano, Monteveglio e Castello di Serravalle, integrandoli con la disciplina particolareggiata fissata per gli altri centri storici, di completare la classificazione degli edifici storici ricadenti nei perimetri dei centri storici, ampliati rispetto ai PRG vigenti, di indicare le aree in cui sia possibile attuare interventi in deroga alla disciplina generale del centro storico, per motivi di interesse pubblico e di subordinare la valorizzazione e la conservazione degli insediamenti ad un progetto unitario.

Risposta

In adeguamento alla riserva, la classificazione del PTCP di cui all'art. 8.3 comma 2 viene richiamata nelle norme del PSC, anche se si ritiene che la disciplina di tutela e valorizzazione sia ampiamente definita dal PSC attraverso la molteplicità delle politiche e degli strumenti messi in atto dal Piano.

Il comma 6 dell'art. 6.7 prevede che “Nel caso vi siano nuclei e centri storici con una presenza diffusa di ruderi classificati dal RUE come tali” (nota: la definizione di rudere è contenuta nel RUE) “l'Amministrazione Comunale promuove attraverso il POC la redazione di un progetto che abbia come obiettivo la valorizzazione culturale del complesso. Tale progetto potrà prevedere interventi di conservazione e consolidamento dei ruderi ed interventi di restauro scientifico nel caso di evidenze documentali, ma non potrà prevedere la ricostruzione integrale del nucleo o centro e il suo “ripristino tipologico”.

Per gli edifici classificati “RU – Edifici e complessi edilizi allo stato di rudere” la disciplina è definita dall'art. 4.1.13 del RUE, che al comma 4 stabilisce che “Per effettuare il restauro dei beni storici allo stato di rudere, l'analisi storico-critica da effettuare a monte della presentazione del progetto dovrà dimostrare a quale classe l'edificio appartiene in base alla tipologia originaria e l'intervento di ricostruzione ammesso sarà comunque da effettuare nell'ambito del restauro scientifico e risanamento conservativo; in caso di impossibilità di recupero dei resti murari, l'intervento potrà prevedere una ricostruzione filologica dell'edificio, sulla base di adeguata analisi critica”.

La disciplina degli interventi sugli edifici diroccati o demoliti è all'art.4.6.14 del RUE, che contiene anche la definizione del limite dimensionale (50% della superficie delle strutture portanti perimetrali del piano terreno) per considerare un edificio “esistente”.

In adeguamento alla riserva, la disciplina particolareggiata vigente dei centri storici di Bazzano, Monteveglio e Castello di Serravalle viene recepita negli elaborati del PSC e del RUE; si provvede inoltre a completare la classificazione degli edifici storici ricadenti nei perimetri dei centri storici, ampliati rispetto ai PRG vigenti.

L'art.6.8 del PSC adottato non prevede l'utilizzo della possibilità di deroga prevista dall'art.A-7 della legge 20/00. Non è quindi necessario individuare le aree relative; la promozione in sede di POC di interventi di valorizzazione prevede (art. 6.8) interventi coordinati, ma non prevede deroghe alla disciplina ordinaria.

9. LA DISCIPLINA DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO O NON TUTELATI IN AREE STORICHE

Riserva 9

Si chiede di rendere pienamente coerente la disciplina degli interventi negli ES con le possibilità ammesse dal PSC nel territorio rurale e nell'ambito consolidato, a seconda della collocazione dei fabbricati, in particolare per i cambi d'uso e di verificare l'efficacia delle norme di PSC e RUE volte a garantire che gli interventi di riuso non comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e del contesto ambientale rurale o incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa. E' inoltre necessario delimitare le destinazioni d'uso ammissibili negli interventi di riuso per gli ES-S, definendo le condizioni minime necessarie di infrastrutturazione, escludendo in generale la possibilità di insediamento in territorio rurale di nuove attività extra agricole con dimensioni tali da generare necessità di nuova infrastrutturazione del territorio. Si chiede di verificare la coerenza tra PSC e RUE per gli edifici ES a diverso grado di tutela. Rispetto alla possibilità di prevedere per gli edifici compresi entro i perimetri degli ES ma non classificati, interventi di ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione in posizione diversa rispetto a quella esistente, si chiede di precisare nel PSC che tale possibilità sia finalizzata esclusivamente al miglioramento dell'assetto dell'area ed alla maggior riconoscibilità del suo impianto storico. Si chiede infine di verificare se esistano elementi del patrimonio architettonico contemporaneo meritevoli di tutela, ed in tal caso di individuarli nel RUE associandoli ad una specifica disciplina.

Risposta

Il RUE definisce le possibilità di recupero e riuso degli edifici (storici e non) entro i perimetri storici ES (in territorio rurale e negli ambiti consolidati), in stretta applicazione degli obiettivi e delle strategie definite dal PSC, applicando i criteri e le condizioni definite dalla legge 20/00. Tra tali condizioni assumono particolare rilievo, sia nel PSC (artt. 2.37 e 2.38) che nel RUE (artt.4.1.1 e 4.1.2), il rispetto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e ambientali degli edifici.

Il contenimento del carico urbanistico è perseguito attraverso la limitazione del numero di alloggi ricavabili per ciascun edificio attraverso l'intervento di recupero e riuso.

Gli usi ammessi dal RUE per gli edifici entro ambiti ES sono in generale quelli previsti per il territorio rurale o per gli ambiti AUC, a seconda del contesto in cui gli ES sono inseriti.

E' la valutazione delle caratteristiche tipologiche e architettoniche e del contesto (tabella dell'art. 4.6.8 del RUE) che definisce l'ammissibilità di un uso in rapporto alle caratteristiche dell'edificio.

Gli edifici non storici entro i perimetri di pertinenza storica degli edifici e complessi devono ovviamente poter essere ristrutturati e/o demoliti; la possibilità di una loro ricostruzione su diverso sedime entro l'ambito ES è espressamente prevista per migliorare l'assetto dell'ambito storico.

La disciplina degli interventi per l'eliminazione degli edifici incongrui è contenuta nell'art. 7.12 del PSC e nell'art. 4.7.14 del RUE; nei casi più gravi essa prevede che il POC possa

assegnare diritti edificatori fortemente ridotti da trasferire in ambiti idonei (non necessariamente di nuovo insediamento), a condizione della demolizione dell'edificio incongruo e del ripristino del sito.

L'indirizzo del PTCP citato dalla riserva provinciale è stato assunto dal PSC e dal RUE, che tuttavia contemplano anche casi di possibile riuso a fini abitativi di patrimonio non storico, come espressamente previsto dalla legge 20/00. La demolizione senza ricostruzione è prescritta per le superfetazioni e gli edifici minori, a non può certamente essere considerata uno strumento efficace per migliorare l'assetto di queste situazioni in territorio rurale, se non è accompagnato da una opportunità di trasferimento di diritti edificatori corrispondenti ad una parte delle superfici esistenti demolite.

Esistono elementi del patrimonio architettonico contemporaneo meritevoli di tutela (in particolare nel territorio di Zola Predosa), ed essi in adeguamento alla riserva sono individuati nel RUE associandoli ad una specifica disciplina di tutela.

10. DISCIPLINA DEGLI EDIFICI NON SOGGETTI A VINCOLI DI TUTELA

Riserva 10

Si sottolinea la necessità di esplicitare nel RUE la coerenza della disciplina del recupero e riuso degli edifici con gli obiettivi generali e specifici fissati dal PSC per gli ambiti all'interno dei quali tali fabbricati ricadono, che riguardano per lo più il territorio rurale. Per questi ultimi si chiede di recepire modalità di recupero e cambio d'uso degli edifici con funzioni originarie non abitative coerenti con il PSC e con la pianificazione sovraordinata. Si chiede inoltre di declinare maggiormente i casi in cui si applica l'intervento di ristrutturazione edilizia, in riferimento alla definizione della L.R. 15/2013 in vigore dal 28 settembre 2013.

Risposta

Il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio in territorio rurale, disciplinato dal RUE, non solo è coerente con il PSC, ma ne costituisce una delle strategie fondamentali in un territorio che per oltre il 95% della sua estensione è rurale, ed è connotato da una presenza molto significativa di complessi edilizi in territorio rurale, il cui spopolamento è tra le cause primarie della drammatica carenza di manutenzione e del peggioramento delle condizioni di sicurezza del territorio.

All'art. 4.6.8 del RUE si precisa alla lett. b2) che "Ai sensi del comma 2, punto f dell'art. A-21 della LR 20/2000 e ss.mm.ii, non è consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario".

Gli edifici per proservizi sono costituiti spesso da manufatti in muratura, sui quali sono possibili interventi di recupero, e non vanno confusi con manufatti precari e superfetazioni da demolire.

Il recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale è un obiettivo prioritario della Legge 20, come esplicitamente affermato dall'art. A-21 comma 1.

Per gli edifici "con originaria funzione diversa da quella abitativa, sono consentiti interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale" (art- A-21, c.2 lett.b); tali criteri sono applicati nel PSC e nel RUE agli artt. 4.1.9-4.1.12 (edifici tutelati) e 4.6.8 (edifici non tutelati).

In adeguamento alla riserva, si introduce nel RUE come allegato all'art. 4.6.8 una esemplificazione delle tipologie di edifici non classificati per i quali, ai sensi della normativa regionale, del PSC e del RUE, sono ammissibili – nei limiti ivi definiti – interventi di recupero a fini abitativi da parte dell'imprenditore agricolo.

In riferimento alla definizione di ristrutturazione come modificata dalla L.R. 15/2013 in vigore dal 28 settembre 2013, si introducono nel RUE, nei termini previsti dalla legge, limiti all'applicazione della ristrutturazione edilizia "pesante", in particolare escludendo la possibilità di integrale demolizione e ricostruzione per gli edifici di origine storica (capo 4.1 del RUE controdetto).

In territorio rurale, su edifici non storici (anche se inclusi entro aree di pertinenza di edifici e complessi storici), si introduce in sede di approvazione, in accoglimento di un'osservazione d'ufficio, la possibilità di ristrutturazione con demolizione e integrale ricostruzione, con limitato spostamento del sedime, per edifici in condizioni di non sicurezza o rischio ambientale, nella misura minima necessaria all'eliminazione del danno o del rischio, o quantomeno al significativo

miglioramento delle condizioni (fascia di rispetto stradale, fascia di rispetto elettrodotti A/T, edifici in alveo o area inondabile con t=30 anni, frana attiva).

11. AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI

Riserva 11

Si chiede di prevedere che tutti i contenuti dell'art. 30, c. 2 della L.R. 20/2000 rientrino tra quelli a cui il PSC all'art. 6.24 riconosce al POC un carattere prescrittivo, che non possono cioè essere modificati con lo strumento di pianificazione attuativa.

L'intervento Unitario Convenzionato non si considera sostitutivo del piano urbanistico attuativo PUA per ambiti di nuovo insediamento e di riqualificazione, se non per attuare interventi puntuali, comunque all'interno di un disegno complessivo dell'ambito predefinito. Si chiede infine di recepire le valutazioni puntuali sugli ambiti sopra dettagliate.

Risposta

I contenuti prescrittivi delle schede normative del PSC sono quelli previsti dall'art.30 c.2 della legge 20/00, e il PUA non può in nessun caso modificarli, come risulta dagli artt. da 6.16 a 6.24 del PSC. In adeguamento alla riserva si provvede comunque a citare esplicitamente i contenuti del POC previsti dalla legge 20/00 per gli ambiti di intervento disciplinati (art. 6.16 del PSC per gli AR; art. 6.19 per gli AN).

Si fa presente che un ampliamento dei contenuti prescrittivi del PSC nei confronti del POC, che dovesse restringere i contenuti propri dell'attività di formazione del POC, sarebbe in contrasto con la legge regionale, che stabilisce che i contenuti di dettaglio del PSC debbano essere considerati soltanto indicativi per la formazione del POC.

Per quanto riguarda l'intervento in sub-ambiti, la disposizione richiesta è già contenuta nelle norme del PSC adottato (art.6.24 commi 2-8), nei termini richiesti.

Per l'Intervento Unitario Convenzionato, si rimanda a quanto già espresso nella risposta alla riserva, estendendo il chiarimento, in adeguamento alla riserva, all'art.6.23 (attuazione degli interventi negli ambiti AN).

Spetta al POC la decisione di consentire l'attuazione attraverso IUC, quando le dimensioni e le caratteristiche dell'intervento inserito nel POC sono tali da non richiedere un PUA e ricorrono le condizioni di coerenza richieste; per gli ambiti AN si può trattare di interventi di modesta dimensione e complessità, relativi ad esempio al riuso di fabbricati esistenti entro l'ambito, da attuare nel rispetto dello schema complessivo approvato dal POC.

Considerazioni della Provincia sul tema degli ambiti per nuovi insediamenti

- AN.1 Bazzano: si evidenzia che dovranno essere risolte le criticità relative al depuratore e alla rete gas;
- AN.2 Bazzano: si prende atto che la conformazione dell'ambito è stata modificata rispetto alla fase preliminare per adeguamento al perimetro della zona di tutela delle acque di tipo D, come modificata con la variante al PTCP e si evidenzia che dovranno essere risolte le criticità relative al depuratore e alla rete

gas, nonché di porre attenzione alla sicurezza relativa alla vicinanza al fiume (rischio esondazione, ecc.);

- AN.3 Magazzino: si ribadisce la necessità di subordinare l'attuazione di tale previsione insediativa alla effettiva possibilità di concertazione intercomunale per l'integrazione dei servizi con il Comune di Savignano sul Panaro, visto che attualmente il centro abitato presenta una insufficiente dotazione di servizi e una previsione residua del PRG da attuare. Dovranno inoltre essere risolte le criticità relative al depuratore e alla rete gas;
- AN.6 Crespellano Bargellina: si segnalano alcuni condizionamenti all'attuazione degli interventi dovuti al fatto che parte dell'ambito è in fascia di rispetto cimiteriale e che la parte libera dal rispetto cimiteriale è attraversata da un elettrodotto MT. E' auspicabile, infine, migliorare le condizioni di accessibilità delle fermate del TPL su gomma e ferro; in tale ambito, come per gli AN.4 a Muffa e AN.5 e AN.7 a Crespellano Capoluogo si segnala la presenza di elementi del reticolo idrografico minuto, per cui è necessario salvaguardarne l'alveo attivo e la fascia di pertinenza fluviale, e di operare le necessarie verifiche indicate dall'Autorità di Bacino;
- AN.8 - 9 - 10 Zola Predosa Ponte Ronca: si segnala la necessità di prevedere i nuovi insediamenti residenziali in classe acustica III o inferiore, ai sensi dell'art. 13.5, comma 5, del PTCP; per gli ambiti AN 9 e 10 si segnala la presenza di un elemento del reticolo idrografico minuto, per cui è necessario salvaguardarne l'alveo attivo e la fascia di pertinenza fluviale, e di operare le necessarie verifiche indicate dall'Autorità di Bacino;
- AN.11 Riale: richiamando le considerazioni espresse in merito alla Variante di anticipazione adottata dal Comune di Zola Predosa, si chiede di prevedere che l'attuazione dell'ambito tenga conto dello schema di assetto complessivo dell'ambito ad esso adiacente, AN.e2, oggetto di variante al PRG;
- AN.12 Castello di Serravalle: si osserva che, rispetto al ambito Documento Preliminare, il perimetro dell'ambito è stato esteso verso sud, includendo una porzione di territorio indicata nello schema preliminare di assetto territoriale come "luoghi in cui mettere in atto azioni di valorizzazione e tutela della quinta collinare" e nel PTCP come ambito agricolo di rilievo paesaggistico. Richiamando quanto espresso in sede di Conferenza di pianificazione rispetto agli obiettivi del PSC nel territorio di Castello di Serravalle, ossia di concentrare l'attenzione su interventi di riqualificazione e integrazione dei tessuti esistenti, si chiede di escludere dall'edificazione la parte dell'ambito AN.12 di valore paesaggistico, riconoscendo gli obiettivi di valorizzazione e tutela della quinta collinare presenti nel Documento Preliminare;
- AN.13 Castello di Serravalle – Castelletto sud ovest (Sant'Apollinare): l'ambito risulta interessato dalle discontinuità insediative del PSC, da conservare e valorizzare (sub ambiti del territorio rurale di tutela delle relazioni ambientali e di qualificazione paesaggistica). Per tali parti di territorio, l'art. 7.8 del PSC, in coerenza con gli indirizzi del PTCP, stabilisce l'obiettivo della salvaguardia e della valorizzazione delle relazioni ambientali e dei caratteri paesaggistici, riconoscendo tali elementi come luoghi privilegiati per la realizzazione della rete ecologica e chiarendo che al loro interno sono ammessi gli usi e gli interventi dell'ambito AVP. Per queste ragioni, si chiede di limitare la crescita insediativa alla parte sud-est dell'ambito, classificata come AN.e2 e di prevedere nell'ambito AN.13 destinazioni compatibili con quanto stabilito dall'art. 7.8 del PSC e dall'art. 11.8 del PTCP; si rammenta inoltre la criticità relativa al depuratore;
- AN.14 Savigno Capoluogo: si rileva una diversa estensione del perimetro dell'ambito rispetto a quello proposto nel Documento Preliminare, che nel PSC si amplia verso est includendo anche una porzione di territorio indicata precedentemente come "luoghi in cui mettere in atto azioni di valorizzazione e tutela della quinta collinare". Si chiede quindi di riconoscere gli obiettivi di valorizzazione e tutela della quinta collinare presenti nel Documento Preliminare, individuando azioni specifiche. Infine, si segnala la necessità di eseguire un'accurata regimazione delle acque superficiali, evitando gravosi movimenti di terreni e alterazioni cospicue della morfologia dei versanti;
- AN.15 Savigno Cà Bortolani: richiamando quanto espresso nella riserva n. 2, si sottolinea la necessità di subordinare l'attuazione della previsione alla sottoscrizione dell'Accordo Territoriale con Vergato. Si segnala inoltre che l'ambito presenta diversi limiti e condizioni di sostenibilità oltre a quelli indicati nella Valsat, ricadendo nelle aree di influenza sull'evoluzione del dissesto.

Tutte le problematiche esposte dalla Provincia nelle considerazioni preliminari alla riserva sono diffusamente trattate nelle schede normative del PSC e nelle schede di ValSAT; nei casi in cui la riserva della Provincia richiede chiarimenti o evidenza criticità, nelle schede di PSC e di ValSAT vengono inserite le specificazioni richieste.

In fase di attuazione delle previsioni del PSC il POC definirà le condizioni e le modalità per l'eventuale programmazione e definizione progettuale degli interventi, in coerenza con le raccomandazioni espresse in questa sede.

Gli scostamenti rispetto al Documento Preliminare segnalati dalla Provincia sono determinati in parte dall'attuazione del PRG (o POC) vigente, e in parte dagli approfondimenti effettuati in sede di progettazione del PSC, che hanno determinato, anche alla luce della verifica delle condizioni di fattibilità degli interventi ipotizzati, alcune parziali modifiche della classificazione preliminare presentata alla conferenza di pianificazione.

12. I CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEL PSC E LA FORMAZIONE DEI POC

Riserva 12

Si condivide di assoggettare a POC le previsioni "pregresse" non già inserite nella variante di anticipazione o per le quali non si sia giunti alla sottoscrizione di convenzione entro la data di approvazione del PSC, tenendo presente che, in tal caso, esse dovranno dimostrare la piena coerenza con il PSC. Si chiede infine di meglio esplicitare che l'utilizzo delle risorse economiche derivanti dal contributo di sostenibilità sarà finalizzato alla realizzazione delle opere e degli interventi del Piano delle qualità urbana, dei servizi e del paesaggio.

Risposta

Premesso che sarebbe contraddittorio rimandare al POC l'attuazione di interventi che hanno il carattere di urgenza e di pubblica utilità; si prevede quindi di approvare il PSC nei termini previsti, vale a dire di attuazione di una previsione del PRG modificato attraverso variante di anticipazione del PSC, ed espressamente recepita dal PSC adottato, senza preventivo inserimento nel POC, al fine di garantire l'efficacia della Variante approvata.

L'art. 1.6 comma 4 del PSC viene aggiornato in sede di approvazione (eliminando la disciplina temporanea) nei termini seguenti:

- i PUA previsti da PRG o PSC previgenti, confermati dal PSC accedono alla fase attuativa se sono stati approvati e convenzionati prima dell'approvazione del PSC, e vengono identificati con sigla "e" dopo la sigla di ambito (AN, AR, APS, APC)
- gli altri PUA confermati dal PSC sono classificati AN e sono soggetti a inserimento nel POC
- i PUA o gli interventi unitari convenzionati previsti da varianti di anticipazione approvate possono accedere alla fase attuativa senza preventivo inserimento nel POC, a condizione che le relative convenzioni siano sottoscritte prima dell'avvio della formazione del primo POC.

Il contributo di sostenibilità, introdotto in forma sistematica da questo PSC, è finalizzato agli obiettivi definiti dalle Norme del PSC all'art.4.7; le norme del PSC introducono la perequazione territoriale, la formazione unitaria del Documento programmatico per la qualità urbana e l'utilizzo delle risorse in forma coordinata sull'intera area bazzanese.

Pur valutando estremamente chiara questa scelta del PSC (cfr. ad esempio, oltre a tutto il Titolo 4, il comma 10 dell'art.5.2:

"Il PSC, in coerenza con l'Accordo di Pianificazione, prevede che: (...) - le risorse derivanti dall'applicazione dei criteri perequativi (urbanistici e territoriali) e dalla acquisizione dei contributi di sostenibilità siano finalizzati alla attuazione del Programma per la Qualità urbana")

in adeguamento alla riserva si rimarca che le risorse economiche (il PSC si riferisce peraltro non solo ad esse, ma anche al demanio di aree acquisite) derivanti dal contributo di sostenibilità sono finalizzate alla attuazione del Piano per la qualità urbana, dei servizi e dell'ambiente, di cui all'art.5.2, attraverso la programmazione effettuata con la redazione congiunta del Documento programmatico per la qualità urbana.

13. IL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Riserva 13

Si chiede di fornire nel PSC l'articolazione della popolazione cui applicare le dotazioni minime di servizi e attrezzature, ai sensi di quanto previsto dal PTCP (art. 10.5). Si chiede di considerare la rete di percorsi ciclabili urbana e territoriale tra le dotazioni di primo livello e che le rilevanti modifiche alle dotazioni entro gli ambiti urbani consolidati siano effettuate tramite variante al POC, previa valutazione del rispetto dei livelli di dotazione minimi. Si chiede infine di integrare il RUE in coerenza con l'art. 5.2 del PSC, riferendosi, per i casi e le condizioni di monetizzazione che il POC può prevedere, ai contenuti dei commi 6 e 7 dell'art. A-26 della L.R. 20/2000 e smi.

Risposta

Dimensionamento dotazioni complessive

La valutazione delle dotazioni necessarie è stata effettuata con grande dettaglio in sede di Quadro conoscitivo del PSC. Il dimensionamento di cui all'art.5.2 può essere aggiornato in sede di approvazione del PSC.

Per quanto riguarda l'individuazione di attrezzature di rilievo sovracomunale, si ritiene che al di là di alcune scelte già definite (polo scolastico superiore a Bazzano) e degli indirizzi strategici definiti dal PSC, non sia opportuno, prima della definizione del Documento programmatico per la qualità urbana, anticipare scelte che possono avere alternative ancora da valutare.

In adeguamento alla riserva, viene inserito all'art. 5.2 del PSC il riferimento all'art.10.5 del PTCP (peraltro implicitamente presente nella tabella al comma 8 "Dotazioni di standard per abitante).

Reti di percorsi ciclabili

Per definizione una rete di infrastrutture o attrezzature di livello urbano e territoriale è da considerare a quel livello. Si concorda quindi con la riserva della Provincia, chiarendo la ripartizione della rete ai tre livelli (nel primo livello sono comunque già inclusi i percorsi e gli itinerari di rilievo territoriale; nel secondo livello si includono quelli di scala urbana).

Dotazioni locali

L'attuazione delle dotazioni spetta sempre al POC se avviene attraverso esproprio o accodo con i soggetti attuatori di PUA o di interventi convenzionati. Tuttavia quando si ritiene necessario modificare una previsione di RUE in vista di una successiva trasformazione urbanistica, è necessario definire una variante al RUE (nei termini previsti al comma 11 dell'art. 3.1.2 del RUE) che riorganizzi le destinazioni entro l'ambito urbano consolidato, ovviamente nel rispetto dei livelli di dotazione minimi (come indicato ai commi 3 e 4 dell'art. 3.1.2 del RUE).

Disciplina dei casi di monetizzazione

L'art.3.1.8 del RUE definisce i casi di monetizzazione in coerenza con il comma 7 dell'art.A-26 della L.R. 20/2000. In adeguamento alla riserva si esplicita ulteriormente il riferimento alla norma regionale.

14. GLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Riserva 14

Si chiede di riportare nel PSC i principali contenuti urbanistici dell'Accordo Territoriale e dei suoi allegati e di specificare che le aree APS-M e1, APS e 1, APCT e1, ASP e2, APCT e2 nel caso in cui decadano le convenzioni urbanistiche o gli accordi in essere, saranno soggette a tutte le condizioni dell'AT. Per gli ASP e2, APCT e2, se non oggetto di variante anticipatoria o non convenzionati entro l'approvazione del PSC, si chiede di meglio esplicitare che l'attuazione avvenga tramite POC e di redigere le necessarie schede di Valsat, specificando le aree per le quali è stato sottoscritto un accordo art. 18 e recependone i contenuti urbanistici. Relativamente alle politiche per gli ambiti comunali si chiede di portarle a coerenza con il PTCP, nonché con l'Accordo territoriale. Per gli IUC, si chiede di verificare gli interventi rispetto alla pianificazione sovraordinata, anche indicando nel RUE le convenzioni di riferimento e valutando l'opportunità di confermare le previsioni maggiormente critiche. Si chiede infine di recepire le valutazioni puntuali sopra dettagliate.

Risposta

L'art.6.25 del PSC richiama al comma 1 i contenuti dell'Accordo Territoriale, che definisce le "modalità di gestione e trasformazione" degli ambiti APS; è quindi opportuno richiamare l'AT anche a proposito degli ambiti produttivi comunali APC.

Per quanto riguarda i contenuti specifici, si fa presente che il dimensionamento delle funzioni produttive definito dall'AT è riportato all'art.5.4 del PSC, e per le prescrizioni relative alle aree ecologicamente attrezzate (pure definite dall'AT) all'art.6.29 del PSC.

In ogni caso si ritiene utile, in adeguamento alla riserva, inserire negli articoli delle Norme dedicati agli APSC (6.25) e agli APC (6.30), più che una riproduzione di parti del testo dell'Accordo, una sintesi dei contenuti principali e un richiamo agli articoli relativi al dimensionamento e alle APEA.

Le norme relative alla disciplina degli ambiti APS e APC dopo la scadenza della convenzione sono definite dall'art. 4.4.3 del RUE al comma 6, dove si aggiunge l'espressione "con riferimento all'Accordo Territoriale":

"Dopo la scadenza della convenzione, qualora le opere di urbanizzazione siano state completate e ne sia stata verificata la regolare esecuzione, nei lotti liberi o parzialmente edificati è possibile l'intervento diretto di NC con applicazione degli indici $U_f = 0,40$ mq./mq. nel rispetto degli usi ammessi nel comma 1 dell'art. 4.4.2.

Diritti edificatori aggiuntivi rispetto a tali valori possono essere assegnati dal POC a fronte di specifici obiettivi di qualificazione urbanistica e di interesse pubblico, con riferimento all'Accordo Territoriale.

Nel caso in cui le opere di urbanizzazione non siano state completate, il POC ha il compito di definire la nuova disciplina del sub-ambito interessato, con la finalità di completare il disegno urbanistico-edilizio e le dotazioni".

Per quanto riguarda gli ambiti produttivi classificati "e2" nel PSC adottato, come tutti gli altri (ad eccezione di quelli inclusi nelle varianti di anticipazione approvate), se i rispettivi PUA non vengono approvati e convenzionati prima dell'approvazione del PSC, essi sono soggetti alla disciplina ordinaria degli ambiti per i nuovi insediamenti (cfr. risposta alla riserva 12).

Se gli ambiti e2 del PSC adottato sono oggetto di PUA approvati e convenzionati prima dell'approvazione del PSC, non occorre la scheda di Valsat in quanto il PSC recepisce la normativa particolareggiata vigente. In caso contrario, gli ambiti ASP e APCT sono assimilati agli altri ambiti soggetti a POC, ed occorre in sede di approvazione integrare la Valsat e le norme del PSC con le rispettive schede; in caso di accordo art.18, i relativi contenuti saranno espressamente recepiti nelle schede.

In adeguamento alla riserva, si aggiunge al testo dell'art. 6.30 del PSC ("Ambiti insediati APC – Definizioni e articolazione") uno stralcio dell'art. 2 dell'Accordo Territoriale:

"Per quanto concerne gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale presenti sul territorio dell'Associazione, in coerenza con gli indirizzi promossi dal PTCP, saranno indirizzati al consolidamento delle attività produttive insediate nell'area, per le quali possono essere previsti ampliamenti dell'area stessa, qualora necessari all'azienda ed opportuni, al fine di consolidare il ruolo locale dell'ambito. In coerenza con il Documento Preliminare, le parti condividono quindi di inserire nel PSC areali in ampliamento in località Magazzino e Bazzano Muzza pari a 3 Ha complessivi, nel rispetto del ruolo locale di consolidamento e sviluppo delle attività produttive già insediate nell'ambito comunale stesso".

Il testo del comma 3 dell'art. 6.30 del PSC adottato è il seguente:

"In sede di POC l'Amministrazione Comunale, in applicazione delle norme di cui all'art. 18 (Accordi con i privati) e 30 c.10 (procedure concorsuali di selezione) può prevedere forme di selezione delle proposte di insediamento nelle aree produttive di nuova urbanizzazione, finalizzate in particolare a favorire il trasferimento di aziende locali la cui sede attuale è insufficiente allo sviluppo delle attività aziendali e/o non compatibile con l'ambiente urbano, e ad offrire ad operatori locali opportunità di insediamento di nuove attività produttive a condizioni vantaggiose, attraverso forme di convenzionamento con la proprietà. Ai sensi dell'art. 9.2 c.1 del PTCP, per "attività locali" si intendono le attività produttive già insediate nell'area e/o insediate in aree urbane dei comuni che debbano trasferirsi, nei limiti dell'offerta di aree non edificate previste nel PRG pre-vigente".

Si precisa infine che è escluso dalle limitazioni del presente articolo il riuso per funzioni produttive di volumi industriali dismessi o già edificati.

Ambiti produttivi soggetti a interventi unitari convenzionati IUC.P - art. 4.4.3 comma 10 del RUE

Gli IUC se riguardano ambiti consolidati sono strumenti finalizzati a coordinare interventi diretti, e non hanno motivi di contrasto con la pianificazione sovraordinata. Se recepiscono convenzioni vigenti, non è possibile modificarle in modo unilaterale con il Piano, e pertanto esse sono espressamente recepite dal PSC e dal RUE.

In conclusione, le scelte del PSC adottato – con le integrazioni normative da introdurre in adeguamento alle riserve, e sopra indicate – sono considerate coerenti con il PTCP e con l'Accordo Territoriale sottoscritto. La valutazione delle specifiche situazioni è stata effettuata in modo approfondito nel corso della redazione del Piano e si ritiene che l'esito sia un quadro di previsioni di completa sostenibilità ambientale e territoriale, che non contempla - nei limiti e alle condizioni normative definite dal PSC e dal RUE – previsioni critiche.

Valutazioni della Provincia sul tema degli ambiti specializzati per attività produttive

- Martignone: relativamente alla nuova previsione APS Mi2 si chiede che venga esplicitato che tale area

rientrerà nel dimensionamento e nei condizionamenti condivisi per l'ambito in sede di suddetto Accordo, si chiede inoltre che venga effettuata una apposita scheda di VALSAT coerentemente con quanto fatto per tutte le nuove aree proposte. In merito alla bretella di collegamento tra la prevista variante alla Via Emilia e la Via Emilia storica si invita a riportare quanto ad oggi indicato nel PRG vigente, con particolare riferimento al progetto relativo al collegamento del Nuovo Casello Autostradale Muffa/Crespellano con la succitata via Emilia. In coerenza con quanto riportato nell'allegato 3 "Sintesi delle principali criticità rilevate negli ambiti produttivi sovra comunali dell'Associazione" dell'Accordo Territoriale, si chiede di approfondire ed individuare in sede di PSC i percorsi ciclabili di collegamento con i principali centri abitati o con le fermate dell'SFM e TPL. Infine si chiede di specificare nelle schede di Valsat che il riferimento per le condizioni di sostenibilità per l'infrastrutturazione del territorio non è esclusivamente l'AT sottoscritto tra la Provincia ed i Comuni di Crespellano e Anzola in data 20/04/2006, ma anche l'Accordo Territoriale sottoscritto in data 29/06/2012 per gli ambiti produttivi dell'Associazione Intercomunale Bazzanese. In particolare dovranno essere risolte le criticità relative all'acquedotto, al sistema fognario e alla rete gas. Infine si ritiene opportuna la classificazione dell'ambito produttivo in classe acustica V;

- Via Lunga: anche per questo ambito, in coerenza con quanto riportato nell'allegato 3 "Sintesi delle principali criticità rilevate negli ambiti produttivi sovra comunali dell'Associazione" dell'Accordo Territoriale, si invita ad approfondire la fattibilità di un collegamento ciclabile con la vicina stazione SFM, nonché con le fermate del TPL;

- Riale Galvano: si chiede, in coerenza con quanto riportato nell'allegato 3 "Sintesi delle principali criticità rilevate negli ambiti produttivi sovra comunali dell'Associazione" dell'Accordo Territoriale, di integrare le schede di PSC e di Valsat relativamente alle problematiche della gestione delle acque superficiali (Scolo Cannocchia e Canalazzo);

- Monteveglio: in merito all'ambito APS.i5 si evidenzia che dovranno essere risolte le criticità relative al servizio acquedotto e alle reti fognarie e gas;

- Chiesa Nuova: si chiede di non confermare l'area di integrazione inserita in località Chiesa Nuova APCi3 in quanto, oltre non essere coerente con le politiche che prima il PTCP poi l'Accordo territoriale hanno individuato per gli ambiti comunali, risulta collocata lungo l'asse della Bazzanese per la quale viene auspicata una notevole riduzione di traffico. Eventuali esigenze localizzative possono essere orientate verso gli ambiti sovracomunali di sviluppo, o nel caso di aziende già insediate anche verso gli ambiti sovracomunali consolidati. Per le stesse motivazioni, si chiede motivare la conferma in termini di efficacia del POC vigente e del PUA presentato o, nel caso in cui sia possibile rivalutare la previsione, si suggerisce il trasferimento delle capacità per l'area collocata lungo la Bazzanese APC.e2 individuata dall'AT come "Area con ST residua non convenzionata da trasferire" n. 106, disciplinandola alla pari dell'area, sempre ai sensi dell'AT, n. 12 in Comune di Monteveglio, che il PSC ha classificato correttamente come "previsioni di espansione degli strumenti urbanistici previgenti, per i quali il PSC prevede la possibilità in sede di POC di assegnare diritti edificatori condizionati al trasferimento convenzionato in ambiti insediabili dal PSC";

- preso atto della conferma delle previsioni del PRG per l'area APC.C tra Savigno e Merlano, rispetto alla quale il Documento Preliminare prevedeva una possibilità di trasferimento perché incongruo, si chiede di riconoscerla nel RUE con la stessa connotazione fruitivo ricreativa che aveva nel PRG e di verificarne la compatibilità con le tutele esistenti;

- l'area in prossimità dell'ambito produttivo di Via Abitazione a Monteveglio, disciplinata dal RUE adottato come IUCP.MV1, è classificata dal PSC adottato come APC.C (ambito produttivo comunale esistente consolidato) mentre dal PSC vigente risulta zona agricola non urbanizzata, ne' ad oggi urbanizzabile. Inoltre, ricade in fascia di tutela fluviale e zone di protezione delle acque sotterranee di tipo D, all'interno delle quali di norma è escluso l'insediamento di nuove attività produttive. Si chiede quindi di motivare la previsione sulla base dello stato di diritto della pianificazione previgente, o in caso contrario, di stralciare l'area in quanto non idonea all'edificazione e non condivisa in sede di Accordo territoriale, ne' considerata nel dimensionamento;

- anche le aree in prossimità della parte esistente degli ambiti comunali Bazzanese (area in comune di

Monte San Pietro) e a Cassoletta sono state classificate come APC.C (ambiti produttivi comunali esistenti consolidati) mentre dal PRG vigente risultano zona agricola non urbanizzata, né ad oggi urbanizzabile. L'ambito a Cassoletta viene poi disciplinato nel RUE come IUCPCR7 e IUCPCR8 (Cassoletta). Si chiede quindi di stralciare le aree in quanto, oltre a non far parte del tessuto consolidato, non sono state condivise in sede di Accordo territoriale né considerate nel dimensionamento o, qualora si tratti di aree pianificate, di esplicitarne lo stato di attuazione;

- richiamando quanto indicato per gli IUC nelle aree residenziali, si chiede di verificare gli interventi rispetto alla pianificazione sovraordinata, anche indicando nel RUE le convenzioni di riferimento e valutando l'opportunità di non confermare le previsioni maggiormente critiche. Si chiede infine di recepire le valutazioni puntuali sopra dettagliate (ad esempio l'IUC.P CS1 che prevede 3 alloggi residenziali in area produttiva).

Si segnalano infine alcuni errori materiali:

- un'area dell'ambito sovra comunale Riale Galvano è identificata come APC. e 2 mentre la sua classificazione appare più corretta come APS.e 2;
- all'art. 4.4.3 comma 6 viene erroneamente richiamato il comma 6 dell'art. 6.25 del PSC.

Tutte le problematiche esposte dalla Provincia nelle considerazioni preliminari alla riserva sono diffusamente trattate nelle schede normative del PSC e nelle schede di ValSAT; nei casi in cui la riserva della Provincia richiede chiarimenti o evidenzia criticità, nelle schede di PSC e di ValSAT vengono inserite le specificazioni richieste.

In fase di attuazione delle previsioni del PSC il POC definirà le condizioni e le modalità per l'eventuale programmazione e definizione progettuale degli interventi, in coerenza con le raccomandazioni espresse in questa sede, quando non diversamente formulate in coerenza con PSC e RUE controdedotti.

Gli scostamenti rispetto al Documento Preliminare segnalati dalla Provincia sono determinati in parte dall'attuazione del PRG (o POC) vigente, e in parte dagli approfondimenti effettuati in sede di progettazione del PSC, che hanno determinato, anche alla luce della verifica delle condizioni di fattibilità degli interventi ipotizzati, alcune parziali modifiche della classificazione preliminare presentata alla conferenza di pianificazione.

In adeguamento alla riserva l'ambito APC.i3 in territorio di Monte San Pietro viene stralciato (e l'area viene riclassificata "ECO" – dotazioni ecologiche), pur dovendo rilevare che la proposta di integrazione dell'ambito produttivo comunale era contenuta nel Documento preliminare e nello schema preliminare di assetto presentati alla Conferenza di pianificazione, dove per la previsione, al pari che per altre, la richiesta della Provincia era stata di "restituire più chiaramente le politiche connesse agli ambiti produttivi consolidati". La mancata citazione nel testo dell'Accordo Territoriale (art.2, terzo punto) della previsione in oggetto non avrebbe dovuto essere interpretata come un vincolo sovraordinato rispetto alla definizione del PSC, in quanto l'Accordo Territoriale non ha tra i suoi oggetti, per espressa indicazione legislativa (L.R. 20/2000) e per conseguente scelta della Provincia (PTCP e altri accordi sottoscritti), la pianificazione delle aree produttive di rilievo comunale; né si dovrebbe in ogni caso ritenere lo strumento dell'Accordo Territoriale direttamente vincolante sulle scelte di pianificazione strutturale di livello comunale, dal momento che l'art.15 della L.R. 20/2000 si riferisce espressamente a "scelte strategiche comuni" a livello territoriale, e a "scelte strategiche di rilievo sovracomunale".

15. LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Riserva 15

Si chiede di integrare il Quadro Conoscitivo e la Relazione del PSC con le indicazioni puntuali sopra richiamate; di integrare le Norme del PSC, sulla base di quanto previsto dal PTCP per l'attuazione dei nuovi insediamenti commerciali (p.to 14 art 9.5); di esplicitare per tutti gli ambiti che possono ammettere strutture commerciali di rilevanza sovracomunale e provinciale, la coerenza col PTCP, indicando gli ambiti di riferimento e le condizioni di ammissibilità; e di integrare la scheda del Martignone come sopra indicato. Si chiede inoltre di integrare il RUE con un articolo relativo all'attuazione degli insediamenti commerciali, con riferimento ai meccanismi di consultazione intercomunale, alla qualificazione energetico ambientale e formale delle strutture, agli ampliamenti delle grandi strutture di vendita esistenti, di escludere le grandi strutture di vendita dagli AUC3 e di chiarire come nel PSC/RUE vengano individuate le porzioni di ambiti AUC e AP sedi di medie e grandi strutture esistenti, con la definizione della rispettiva disciplina di riferimento.

Risposta

Negli articoli delle norme del PSC relativi agli ambiti produttivi (sovracomunali e comunali) sono indicate le eventuali possibilità di intervento commerciale, specificando che i requisiti, le dotazioni e le procedure autorizzative sono quelli prescritti dalla normativa regionale. Per maggiore chiarezza si introduce in adeguamento alla riserva un riferimento esplicito alla norma del PTCP.

Si integrano come richiesto il Quadro conoscitivo, la Relazione e la scheda dell'ambito sovracomunale del Martignone.

Integrazione del RUE con un articolo relativo all'attuazione degli insediamenti commerciali

Le procedure a cui fa riferimento la riserva provinciale sono relative all'autorizzazione commerciale, che in adeguamento alla riserva viene richiamata nel testo delle Norme di PSC e in quelle del RUE, anche se ha una propria autonoma disciplina.

L'uso b11.3 – Grandi strutture di vendita non è ammesso negli AUC.

Si chiarisce che nel PRC/RUE sono state individuate le porzioni di ambiti AUC e AP sedi di medie e grandi strutture esistenti; la loro disciplina urbanistica è quella dell'ambito di appartenenza, mentre quella commerciale (dotazioni, ampliamenti ammessi, autorizzazioni) segue le procedure definite dalla normativa regionale in materia.

IL SISTEMA DELLA MOBILITA'

16. RECEPIMENTO DEL PMP

Riserva 16

Si chiede di indicare quali interventi di trasformazione attivabili dal POC potranno concorrere in maniera diretta o indiretta alla valorizzazione e al potenziamento delle fermate/stazioni del SFM, al potenziamento strutturale dei collegamenti più importanti del servizio TPL su gomma, definendo indirizzi al POC per la programmazione di azioni specifiche individuate dal PSC sulle fermate; in particolare per le problematiche relative alla fondovalle Lavino di definire la tipologia di azioni specifiche e gli ambiti in cui il POC potrà mettere in atto gli interventi finalizzati al miglioramento della sede stradale. Relativamente alle fasce di rispetto si chiede di recepire il dato relativo alla rete base regionale e di prevedere la definizione del limite della sede stradale in fase di POC e non di PUA.

Risposta

Si fa presente che le azioni specifiche a cui si riferisce la riserva sono tipicamente da definire in sede di POC. La valorizzazione e il potenziamento va comunque riferito al contesto urbano delle stazioni/fermate, entro il quale il PSC dà al POC una chiara indicazione di sviluppare progetti di rafforzamento dei servizi e in generale delle funzioni urbane qualificate che più si giovano di un'elevata accessibilità. A tal fine il POC può disporre di una gamma di usi e di diritti edificatori aggiuntivi.

In adeguamento alla riserva si sottolinea in sede di PSC il ruolo del POC per la programmazione degli interventi e si esplicitano maggiormente, per quanto possibile, gli indirizzi del PSC.

Problematiche relative alla fondovalle Lavino

Anche in questo caso si rileva che la natura del PSC, che definisce in materia obiettivi e strategie di intervento, è tale da dover assegnare al POC, attraverso il programma delle opere pubbliche e le diverse modalità di accordi con i privati, il compito di tradurre tali linee in azioni concrete e fattibili, cosa impossibile in questa sede.

Fasce di rispetto e definizione del limite della sede stradale

Si integra il dato relativo al tratto di via Emilia Ponente ricadente in comune di Crespellano; si adegua la modalità di definizione del limite della sede stradale, da prevedere in fase di POC.

IL TERRITORIO RURALE

17. CONSIDERAZIONI GENERALI

Riserva 17

Si chiede un maggior coordinamento ed integrazione della norma sui Contesti con la disciplina degli ambiti del territorio rurale, come specificata dalle norme del RUE e di operare una verifica dei borghi rurali individuati, selezionando esclusivamente quelli caratterizzati da una effettiva identità e consistenza di borgo, anche sulla base di valutazioni di carattere storico, nonché con una funzione di presidio del territorio, ad esempio valutando di escludere quelli indicati come territorio rurale già nei PRG e PSC vigenti. Si ritiene inoltre opportuno valutare con particolare attenzione gli eventuali incrementi di capacità edificatoria per le lottizzazioni residenziali in territorio rurale degli anni '70-'80, che per la loro stessa origine e configurazione, più difficilmente si prestano ad un'effettiva funzione di presidio del territorio rurale. Si chiede inoltre di fissare un limite massimo di crescita complessiva per i borghi, da monitorare tramite l'inserimento nel POC e da legare ad obiettivi di interesse pubblico, previa elaborazione delle necessarie valutazioni sulla pericolosità sismica. Nei restanti casi, si chiede di esplicitare che la costruzione di nuovi edifici residenziali è esclusa dagli interventi edilizi diretti (non soggetti a PRA) negli ambiti AVN, ARP e AVP; di consentire limitati incrementi alle attività produttive non coerenti con il territorio rurale se debitamente motivati, solo per gli insediamenti privi di condizionamenti di natura ambientale e legati alla sicurezza del territorio.

Risposta

Contesti

Si concorda con la richiesta, e in questa direzione si era già impostato un lavoro di revisione normativa attraverso una specifica osservazione d'ufficio per l'adeguamento del RUE.

Nuclei e borghi rurali

I Nuclei e Borghi Rurali perimetrati dal PSC (art. 7.7 del PSC) sono:

- a Crespellano: Fondo Dosio
- a Zola Predosa: Ca' Molinetti; Torre Santa Teresa; Mucchio; Gessi, Dardello
- a Monteveglio: Casotto; Ca' Bianca; Foscolo; Montebudello
- a Monte San Pietro: San Lorenzo; Loghetto; Poggio; Gorizia; Monte San Pietro, Montemaggiore; Ca' di Dio; Sartorano; Rio Tradito; Borra; S. Girolamo; Casina Frascaroli, Ca' Gardini
- a Castello di Serravalle: Rio Ca' de Fabbri; Ponzano; Maiola; Tintoria; Tiola - San Salvatore; Mercatello; Palazzina
- a Savigno: Corano; Riva Bene; Merlano - Ca' del Poggio - Il Lamo - Ca' dei Bianchi; Madonna di Rodiano - Serre - Ponte di Sopra; Santa Croce.

La dimensione degli incrementi insediativi nei borghi e nuclei rurali è estremamente limitata, in quanto la loro perimetrazione è limitata alle porzioni già urbanizzate, salvo pochi lotti di integrazione, a conferma di previsioni dei PRG previgenti. L'indice di utilizzazione fondiaria ammesso ($U_f = 0,15 \text{ mq./mq.}$), ridotto rispetto a quelli precedenti, garantisce esiti spaziali e ambientali controllati.

Per la natura di queste situazioni, si ritiene che il Piano adottato sia pienamente conforme alle indicazioni del PTCP, in quanto garantisce anche nel lungo termine un forte controllo delle situazioni insediate in territorio rurale, senza doverle assimilare ad ambiti urbani consolidati.

In adeguamento alla riserva, si inserisce il dato sulla quota di dimensionamento del PSC relativo ai nuclei e borghi rurali.

Si introduce nel PSC, in adeguamento alla riserva, la norma che gli interventi nei NR su lotti che non erano previsti nel PRG previgente sono soggetti a POC, mentre quelli che confermano previsioni di completamento, nei limiti del nuovo indice, sono disciplinati dal RUE e soggetti a intervento diretto.

Articolazione delle quote del dimensionamento previsto nei Nuclei e borghi rurali

Si effettua una valutazione della **capacità insediativa massima** del numero degli alloggi realizzabili nei nuclei e borghi rurali ³.

COMUNE	Capacità insediativa nei NR (alloggi)
BAZZANO	-
CASTELLO DI SERRAVALLE	6
CREPELLANO	-
MONTE SAN PIETRO	22
MONTEVEGLIO	-
SAVIGNO	13
ZOLA PREDOSA	7
Alloggi (capacità insediativa)	48
Numero nuclei e borghi rurali	35

In adeguamento alla riserva, si inserisce inoltre la disposizione in base alla quale le valutazioni sulla pericolosità sismica (microzonazione di III livello, ove richiesta) saranno effettuate in fase attuativa.

L'art. 4.6.2 del RUE è conforme alla Legge 20/2000 (art.A-17), i cui contenuti sono richiamati dalla riserva provinciale; non esiste pertanto l'esigenza di ricondurre la norma a tale disciplina.

L'art. 1.3 del PSC specifica al comma 2 che le modalità di attuazione del PSC sono definite dall'applicazione contestuale delle norme relative alle tutele delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e antropiche del territorio (tavole 1) e dalle indicazioni di carattere geomorfologico, idrogeologico, sismico contenute negli elaborati AB.B.REL capitolo 2 (condizioni imprescindibili all'attuazione degli interventi), oltre che dalle tavole 2 e 3 "Ambiti e modalità di trasformazione del territorio".

Tutte le scelte del PSC e del RUE sono condizionate al rispetto delle disposizioni di tutela e di sicurezza. Peraltro è opportuno ricordare che gli interventi per essere attuabili non devono

³ L'ipotesi di dimensionamento deriva da una stima doppiamente cautelativa, in quanto: a) il calcolo è effettuato in base alla capacità insediativa teorica; b) per la valutazione del numero degli alloggi si è utilizzato un parametro medio di dimensione pari a 75 mq. di Su (valido per l'intera Area bazzanese), certamente inferiore alla dimensione reale degli alloggi che saranno realizzati in questi contesti.

essere “privi” dei numerosi condizionamenti prescritti da tali norme, ma rispettarne le prescrizioni di tutela.

Non si ritiene di poter escludere in assoluto la possibilità di realizzare edifici a servizio dell'attività agricola, in quanto gli ambiti AVN nel territorio sono estremamente estesi e comprendono numerose aziende agricole: In tal senso si ritiene l'art. 4.6.2 coerente con la legge ed allo stesso tempo con le esigenze delle attività agricole.

Ai sensi dell'art. 7.15 del PSC e degli articoli 4.6.1 – 4.6.5 del RUE è richiesto il PRA (che tuttavia non è un PUA, quindi l'intervento può essere comunque classificato come intervento diretto) in tutti i casi di interventi significativi come definiti dallo stesso art. 7.15 del PSC, vale a dire:

- cambio d'uso verso usi abitativi a3, con creazione di nuove unità immobiliari;
- nuova costruzione di edifici residenziali funzionalmente collegati all'attività agricola;
- nuova costruzione di attrezzature di servizio all'agricoltura, e ampliamenti superiori a 200 mq. di Su funzionalmente collegati all'attività agricola.

18. LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Riserva 18

Si chiede di riportare i contenuti dell'art. 4.6.4 comma 7 del RUE sugli indirizzi per la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale a tutti gli ambiti del territorio rurale. In merito alle figure titolate a richiedere gli interventi in territorio rurale si chiede di aggiungere il Coltivatore Diretto (CD). Viceversa non si condivide di estendere la possibilità di costruzione di nuovi edifici di servizio a chi non possiede i requisiti di imprenditore agricolo ai sensi del CC; di conseguenza si chiede di limitare anche la possibilità prevista nel comma 2 dell'art. 4.6.5 del RUE, relativamente ad interventi di nuova costruzione di servizi agricoli da realizzare in assenza di PRA, esplicitando che tale possibilità va limitata al caso di interventi definiti non significativi. Si chiede infine di recepire nel PSC e nel RUE le valutazioni sopra riportate per le diverse tipologie di ambito.

Risposta

Si premette che l'art. 7.15 del PSC prescrive che gli interventi di trasformazione del suolo e gli altri interventi ritenuti significativi (come definiti dallo stesso art.7.15) siano soggetti a PRA.

L'art. 4.7.3 del RUE stabilisce che gli interventi per nuove abitazioni sono ammissibili a condizione che non esistano, nell'azienda agricola, edifici con originaria funzione abitativa o comunque recuperabili a fini abitativi, e che esistano nell'azienda agricola edifici con funzioni di servizio all'agricoltura non dismessi.

La norma di RUE precisa le condizioni di frazionamento affinché sia la nuova azienda che l'azienda frazionata conservino gli ettari di SAU minima.

In adeguamento alla riserva:

- si aggiunge tra i soggetti il Coltivatore diretto.
- si esclude la possibilità di costruzione di nuovi edifici di servizio da parte di chi non possiede i requisiti di imprenditore agricolo ai sensi del CC;
- si chiarisce all'art. 4.7.5 che le possibilità di intervento diretto sono limitate agli interventi definiti dal RUE non significativi; le attività di carattere amatoriale (art.4.7.6) non sono tuttavia considerate attività agricole per le quali deve essere richiesta la qualifica di imprenditore agricolo; la finalità della norma è di consentire la realizzazione di piccoli manufatti, a servizio di attività di manutenzione.

Valutazioni della Provincia su ambiti specifici

All'interno dell'Ambito Agricolo Periurbano AAP, l'art. 4.6.5 del RUE ammette la nuova costruzione e l'uso residenziale se "considerato compatibile in determinati casi di recupero del patrimonio edilizio esistente". Si chiede di chiarire e integrare tale indicazione normativa, garantendo la coerenza con il PSC che all'art. 7.5, comma 5, stabilisce che non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici abitativi in unità fondiarie agricole che ne siano sprovviste, in accordo con i contenuti dell'art. 11.10 comma 6 del PTCP.

Si adegua il RUE alla riserva chiarendo che la norma (art. 4.6.5) ammette negli ambiti AAP la residenza solo attraverso recupero di patrimonio edilizio esistente (nei casi previsti dal RUE), mentre la nuova costruzione e l'ampliamento di fabbricati di servizio (comma 2) sono ammessi (come si vede, non si tratta di edifici abitativi, pertanto la norma è coerente con l'art. 7.5 c.5 del PSC).

19. GLI INTERVENTI NON CONNESSI CON L'ATTIVITÀ AGRICOLA

Riserva 19

Si chiede di specificare nella norma del PSC e del RUE che gli interventi di riuso non dovranno comportare lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e del contesto ambientale rurale, evitando carichi eccessivi su reti infrastrutturali deboli, e di chiarire che le possibilità di ampliamento, purché modesto vanno limitati ai soli casi di edifici abitativi non tutelati composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno. Si chiede di recepire gli usi ammessi in tutte le tipologie di ambito, in coerenza ai contenuti dell'art. 11.4 del PTCP. Per l'ambito ATP-L del RUE si richiamano le valutazioni puntuali sopra espresse.

Risposta

Il capo 4.1 del RUE disciplina le modalità di intervento sugli edifici di interesse storico nel territorio rurale: le norme del PSC e del RUE adottati consentono interventi di recupero e riuso a condizione che esso rispetti completamente le caratteristiche tipologiche, architettoniche e ambientali degli edifici.

Anche negli interventi di riuso del patrimonio non storico il recupero e riuso sono possibili alle condizioni dell'art.A-21 della Legge 20/2000, vale a dire la compatibilità con le attuali caratteristiche tipologiche e degli usi compatibili con il contesto ambientale.

In adeguamento alla riserva, si specificano ulteriormente nelle norme del PSC e del RUE (in quest'ultimo caso anche attraverso esemplificazioni in allegato) le condizioni previste dal Piano, in coerenza con la Legge con il PTCP.

Per quanto riguarda gli ampliamenti, per l'uso a3 (abitazione dell'imprenditore agricolo) l'art. 4.7.3 del RUE li limita alle esigenze di un IAP;

Per gli altri casi di ampliamento (interventi non connessi con l'attività agricola) gli interventi di ampliamento del patrimonio non tutelato non erano previsti nel RUE adottato; in adeguamento alla riserva, si chiarisce che le possibilità di ampliamento sono limitate ai soli casi di edifici abitativi composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno (dimensione che viene fissata nel valore di $S_u < 75$ mq.).

I carichi insediativi eccessivi sono evitati limitando il numero degli alloggi recuperabili in ciascun edificio.

Valutazioni della Provincia sul tema degli interventi non connessi con l'attività agricola

Sottolineando quanto già espresso in sede di Conferenza di pianificazione in relazione alla coerenza del PSC con le disposizioni dell'art. 11.6 del PTCP circa il riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni non legate all'agricoltura, si chiede di specificare nella norma del PSC e del RUE che gli interventi di riuso non comporteranno lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale, evitando che la diffusione degli interventi di riuso comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa e carichi eccessivi su reti infrastrutturali deboli destinate a restare tali.

Si chiede inoltre di recepire nel PSC e nel RUE i contenuti dell'art. 11.6 comma 5 del PTCP chiarendo che le possibilità di ampliamento, purché modesto, assentibili ai sensi dell'art. A-21 comma 2 lettera d) ed e),

vanno limitati ai soli casi di edifici abitativi composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno e non compresi fra quelli di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale-testimoniale.

Anche negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico ARP e in quelli ad alta vocazione produttiva agricola AVP si chiede di recepire nel PSC e nel RUE quanto stabilito dall'art. A-18 della L.R. 20/2000 e s.m.i., nonché dall'art. 11.8 comma 6 del PTCP, ossia che, qualora sussistano limitazioni all'utilizzazione agricola dei suoli, il PSC può promuovere lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo. Il PSC inoltre può individuare gli ambiti più idonei per lo sviluppo di tali attività integrative ovvero quelli in cui esse sono escluse, demandando al RUE la disciplina degli interventi edilizi necessari, che devono riguardare prioritariamente il patrimonio edilizio esistente. Si chiede pertanto di richiamare nella norma del PSC tale obiettivo, anche in termini di indirizzo per la disciplina degli interventi e di aggiornare, di conseguenza, la norma del RUE (art. 4.6.3), specificando che l'insediamento di attività non connesse con l'agricoltura (in particolare gli usi: b4 - attività culturali, ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano; b10.1 attività di interesse collettivo di tipo civile; b10.2 attività di interesse collettivo di tipo religioso; b10.4 attività di svago, riposo, esercizio sportivo; e3 campeggi e villaggi turistici; e4 colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù) sia coerente con quanto stabilito dalla L.R. 20/2000 e s.m.i. e dal Piano Provinciale ed in particolare che, se si tratta di attività integrative del reddito agricolo (quindi svolte da un'azienda agricola), gli interventi devono riguardare prioritariamente il patrimonio edilizio esistente, mentre se si tratta di attività non connesse con l'agricoltura, non devono comportare la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate.

Con riferimento agli usi ammessi in tutte le tipologie di ambito del territorio rurale, si chiede di recepire nel PSC i contenuti dell'art. 11.4 del PTCP che ammette, oltre alle attività ricreative e sportive che non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate, esclusivamente le attività ricreative che comportino emissioni rumorose o consumi intensi di porzioni limitate del territorio (piste da motocross e simili), attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici. Si chiede di conseguenza di subordinare l'ammissibilità degli usi b10.4 (Attività di svago, riposo, esercizio sportivo), b2 (pubblici esercizi), b4 (attività culturali, ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano), b10.1 (attività di interesse collettivo di tipo civile), b10.2 (attività di interesse collettivo di tipo religioso) al rispetto delle condizioni sopra richiamate. In particolare per l'uso d7 "Attività agrituristiche e ospitalità rurale" va ammesso solo attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente dalla L.R. 4/2009.

Le problematiche esposte dalla Provincia nelle considerazioni preliminari alla riserva sono trattate nelle norme del PSC e del RUE. Le richieste di chiarimento e le prescrizioni sono recepite, e in adeguamento alla riserva si introducono le integrazioni normative conseguenti.

Valutazioni puntuali della Provincia

Per quanto riguarda l'ambito ATP-L (Camponuovo) a Castello di Serravalle, che prevede la realizzazione di funzioni residenziali, attività ricettive con i relativi spazi di servizio, nonché di una attrezzatura sportiva (piscina scoperta e spazi connessi) per una superficie lorda complessiva di 4.530 mq, si ribadiscono le considerazioni espresse in sede di Conferenza di Pianificazione, dove tale proposta era stata inserita tra le varianti minori (proposta C02) e le osservazioni alla variante specifica approvata secondo la procedura dell'art. 15 della L.R. 47/78. In particolare si richiama la necessità di rispettare i criteri di cui all'art. 11.5 del PTCP, sottolineando che solo l'imprenditore agricolo è titolato a realizzare nuove costruzioni nel territorio rurale, da valutare attraverso il PRA. Poiché il RUE per tale ambito richiama genericamente l'accordo art. 18, si chiede di esplicitare gli usi e le quantità previste, nonché le modalità attuative indicate dal PRG vigente.

In adeguamento alla riserva, si modifica la norma di RUE (ambito ATP-L Camponuovo) inserendo le

prescrizioni della Variante al PRG approvata.

20. LA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Riserva 20

Si chiede di recepire nel PSC quanto espresso in sede di conferenza di pianificazione e di adeguare il RUE di conseguenza.

Risposta

Si adeguano il PSC e il RUE alla richiesta, precisando che l'inserimento della previsione negli atti di pianificazione della Provincia sarà soggetta ad una procedura ad hoc (ad es. Accordo di programma e relativa VIA).

Si richiama quanto espresso in proposito in sede di Conferenza:

“Il Comune di Castello di Serravalle conferma in sede di DP del PSC la richiesta, già presentata in sede di osservazione al PPGR adottato, che l'area già prevista nel PRG vigente, da destinare a discarica per rifiuti urbani (valutata non idonea per tale impianto), sia considerata idonea per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali.

Tale richiesta è stata espressa con Del. G.C. n. 49 del 21.04.2009 ed è stata oggetto dell'osservazione al PPGR adottato, di analogo contenuto, presentata da Bareco srl (PG n. 151944 del 23/04/2009).

La decisione della Provincia (“osservazione parzialmente accoglibile”) rileva che la richiesta “non può esser accolta dal momento che il PPGR non è preordinato a definire le aree “idonee” e “non idonee” alla localizzazione degli impianti di rifiuti né a prevedere la localizzazione degli impianti di rifiuti speciali”.

“Si ravvisa comunque l'opportunità di richiamare nella Relazione di Piano quanto già dedotto in sede di Conferenza di Pianificazione, ovvero che: Il presente Piano non conferma la previsione effettuata dal precedente Piano infraregionale di Smaltimento di Rifiuti Urbani di una discarica per rifiuti urbani nel Comune di Castello di Serravalle, e che la previsione di una eventuale discarica dedicata a rifiuti speciali non pericolosi potrà essere presa in considerazione nel contesto di una futura pianificazione dei rifiuti speciali, alla luce dei tempi di esaurimento delle discariche a supporto di particolari tipologie di rifiuti speciali (quali le scorie di incenerimento), oggi presenti nel territorio bolognese”.

Il Comune richiede pertanto formalmente in sede di Conferenza di pianificazione che sia attivata la procedura per la pianificazione dei rifiuti speciali nel territorio provinciale, e che in tale sede sia recepita la proposta progettuale presentata.

Per documentare contenuti e finalità della discarica in Comune di Castello di Serravalle, si inseriscono nella ValSAT una scheda specifica per l'impianto nonché un nuovo indicatore di attenzione in materia”.

21. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Riserva 21

Si ritiene opportuno integrare le norme del PSC e del RUE con alcune indicazioni stabilite dalla DAL 28 del 6/12/2010 “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica” e dalla DAL 51 del 26/07/2011 “Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”, esplicitando i criteri generali di localizzazione ed elencando le aree idonee e non idonee all'installazione di tali impianti.

Risposta

Si veda l'art.3.6.7 del RUE, che recepisce espressamente le DAL citate dalla riserva.

In ogni caso, in adeguamento alla riserva, si riportano più estesamente tali riferimenti.

22. IL RECEPIMENTO DELLE TUTELE SOVRAORDINATE

Tutela dei versanti e della sicurezza idrogeologica

Condividendo il recepimento del Titolo 6 del PTCP vigente sulle aree a rischio idrogeologico ed alle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, per le aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate si richiama la necessità di verificare le parti del territorio ricadenti all'esterno del bacino del Reno, in merito agli indirizzi e criteri progettuali per la eventuale progettazione di interventi.

UIE bacino RENO e UIE bacino PO

Si rileva poi che nelle aree da sottoporre a verifica per il rischio frana (zone 4), normate dall'art. 2.11 del PSC sia necessario subordinare l'adozione di nuove previsioni urbanistiche e l'attuazione di trasformazioni urbanistiche esterne al territorio urbanizzato a verifiche di stabilità dell'area secondo la "Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana" prodotta dall'Autorità di bacino già in sede di PSC, senza rinviarle al POC.

Tutela della rete idrografica e delle risorse idriche superficiali e sotterranee

Per quanto concerne l'individuazione del reticolo idrografico, riportata all'art. 2.19 delle Norme del PSC (Alvei attivi e invasi dei bacini idrici), si evidenzia l'opportunità di riferirsi al Quadro Conoscitivo.

In merito agli interventi ammissibili nelle Fasce di Tutela Fluviale si segnala la necessità di riportare nell'art. 2.20 del PSC il riferimento alle aree del Territorio Urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 e alle aree urbanizzate successivamente a tale data sulla base di provvedimenti urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto degli articoli 17 e 37 del PTPR.

Per le Fasce di Pertinenza Fluviale è necessario richiamare, nell'art. 2.21 del PSC, il comma 5 dell'art. 4.4 del PTCP, introdotto dalla Variante al PTCP in recepimento del PTA Regionale, al fine di applicare le norme di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee nella porzione montana dei corsi di acqua.

Si chiede di richiamare il comma 4 dell'art. 4.5 del PTCP (Aree ad alta probabilità di inondazione), in merito alla realizzazione di opere di regimazione fluviale nelle aree ad altra probabilità di inondazione.

Mancano alcuni richiami agli articoli 4.6 (Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali), 4.7 (Conservazione e valorizzazione del demanio fluviale e progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perfluviali), 4.8 (Controllo degli apporti di acqua), 4.9 (Controllo delle prestazioni complessive e della gestione del sistema idraulico) e 4.11 (Norme di attuazione in materia di assetto della rete idrografica).

Inoltre, in merito alla tutela delle risorse idriche sotterranee si precisa che occorre richiamare, fra gli interventi non ammessi nelle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo D, anche la realizzazione di annessi rustici e ambiti per nuovi insediamenti, come indicato dall'art. 5.3, c. 5, del PTCP.

Si segnala infine l'opportunità di richiamare per intero gli articoli del PTCP 5.6 (Indirizzi per il risparmio di risorse idriche), 5.7 (Riduzione alla fonte dei carichi diffusi) e 5.12 (Misure per la riduzione dei prelievi nel settore industriale).

Tutele relative al sistema delle risorse naturali e paesaggistiche

Si segnala l'opportunità di recepire, nell'art. 2.33 delle PSC (Zone di tutela naturalistica), il corrispettivo art. 7.5 del PTCP, specificando che le zone di tutela naturalistica sono parte del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture. Inoltre si suggerisce di verificare gli interventi ammissibili di cui ai punti c, d, g, i, l del comma 3 dell'art. 7.5 del PTCP.

In coerenza con quanto stabilito dall'art. A-17 della L.R. 20/00 e s.m.i., il PSC individua tra le aree di valore naturale e ambientale, le aree naturali protette, ossia i parchi. Poiché nel territorio dell'Associazione è presente il Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio, si ritiene necessario integrare la normativa del PSC, in particolare il titolo 2, con le disposizioni di cui all'art. 3.8 del PTCP relativo al sistema provinciale delle aree protette, nonché i contenuti generali del Piano Territoriale del Parco. In particolare, si chiede di richiamare gli obiettivi e gli indirizzi per la pianificazione comunale fissati dal PTCP (e dal Piano Territoriale del Parco) per le aree protette, esplicitando che gli interventi all'interno di queste aree devono essere finalizzati ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività ed iniziative di tipo economico-sociale in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse.

In merito ai crinali, di cui all'art. 2.34 del PSC, si segnala la opportunità di approfondirne la conoscenza circa le relazioni fra crinale e sviluppo del sistema insediativo e infrastrutturale, applicando le direttive riportate all'art. 7.6, comma 3, del PTCP.

Si segnala infine la necessità di richiamare anche l'art. 7.8 del PTCP sul divieto di installazioni pubblicitarie.

Tutele e valorizzazione delle risorse storico culturali e archeologiche

In coerenza con quanto stabilito dal PTCP e con quanto espresso in sede di Conferenza di pianificazione rispetto a questa tematica, si chiede di recepire nel PSC, oltre alle aree di accertata e rilevante consistenza archeologica e alle aree di concentrazione di materiali archeologici, anche i complessi archeologici, cioè i complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, ecc) che si configurano come un sistema articolato di strutture secondo le prescrizioni di cui all'art. 8.2 comma 2. In particolare, ricordando che i Comuni sono tenuti a recepire le individuazioni di cui all'allegato D del PTCP e ad applicare la relativa disciplina di tutela, si chiede di aggiornare le norme e la cartografia del PSC, e di conseguenza quella del RUE, inserendo i complessi archeologici presenti sul territorio dell'associazione, ossia l'insediamento dell'età del ferro a Bazzano e i poderi Stanga a Pragatto, in Comune di Crespellano. E' necessario di conseguenza integrare l'art. 2.36 del PSC comma 9, specificando che, ai sensi dell'art. 8.2 comma 5 del PTCP, nei complessi archeologici sono ammesse soltanto le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività. Si segnala infine un refuso al comma 2 dell'art. 2.36 del PSC in cui si fa riferimento alla Tavola 2 in luogo della Tavola 1.3 nella quale sono stati rappresentati i beni di interesse archeologico.

In relazione alla disciplina di tutela delle aree e degli elementi della centuriazione, si ricorda quanto stabilito dall'art. 8.2 del PTCP, ossia che i Comuni devono individuare gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione attraverso il proprio strumento urbanistico generale e dettare le prescrizioni per la loro tutela. Si chiede pertanto di individuare nel PSC le zone di tutela della struttura centuriata, distinguendole dalle zone di tutela degli elementi della centuriazione e associando a ciascuna di queste zone una specifica disciplina di tutela. In particolare, rispetto agli interventi ammissibili in tali zone di tutela, è necessario integrare l'art. 2.36 del PSC con i contenuti dell'art. 8.2 comma 7 del PTCP, specificando cioè che gli interventi di nuova edificazione sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze degli IAP, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente. In relazione al recepimento del sistema degli elementi di interesse storico testimoniale e della viabilità storica di cui all'art. 8.5 del PTCP e con particolare riferimento ai principali complessi architettonici storici non urbani elencati nell'Allegato F del Piano Provinciale, si ribadisce quanto espresso in sede di Conferenza di Pianificazione rispetto alla mancata individuazione di alcuni elementi, tra cui Villa Tanari – Cà Rosse in Comune di Bazzano; Villa Masotti e Villa Bianconi a Crespellano. In considerazione del fatto che il PTCP riconosce nei complessi architettonici non urbani significative opportunità per le quali

sviluppare politiche attive di riuso per funzioni di rango metropolitano coerenti con la qualità dei complessi stessi e di valorizzazione del loro ambito territoriale storicamente pertinente, si chiede di motivare il mancato riconoscimento di tali elementi di interesse storico-testimoniale, ricordando che il PSC ha il compito di recepire, verificare e integrare le individuazioni del PTCP e di specificarne la disciplina di tutela in conformità agli art. A-8 e A-9 della L.R. 20/00 e smi.

Si segnala che fra i principali centri storici non è contemplata Calcara, straordinario complesso relazionale di ville.

Emittenza radio – televisiva

Prendendo atto del generale recepimento delle disposizioni della L.R. 30/2000 nell'art. 3.15 del PSC e dell'inserimento nella cartografia del PSC, dei siti censiti dal PLERT e delle relative fasce di ambientazione, si ribadisce quanto espresso in sede di Conferenza di Pianificazione circa la necessità di esplicitare l'insieme degli interventi previsti sui siti e sulle postazioni esistenti in attuazione delle azioni, cogenti e supplementari, riportate nell'Allegato G del PLERT. Con particolare riferimento ai siti che il Piano Provinciale classifica come a medio e alto impatto paesaggistico si chiede, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 5.4 del PLERT, di riportare nella norma del PSC le azioni da intraprendere per abbassare di almeno un livello il valore degli impatti riconosciuti per quei siti, con riferimento alle "Linee guida" per l'integrazione paesaggistica dei siti per l'emittenza radio-televisiva" allegate al PLERT.

Riserva 22

Si chiede di integrare la norma e la cartografia del PSC con il recepimento delle indicazioni normative sovraordinate sopraindicate.

Risposta

Si recepiscono integralmente le indicazioni, adeguando il PSC e il RUE alla riserva

23. LA VARIANTE AL PTCP IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Si richiamano di seguito le principali indicazioni normative relative alle aree caratterizzate da rischio sismico elevato presenti nel territorio dell'area bazzanese.

Con particolare riferimento agli ambiti per nuovi insediamenti in corso di attuazione AN.e1, in Comune di Castello di Serravalle, ad una porzione di ambito urbano consolidato AUC in Comune di Zola Predosa (al confine con Monte San Pietro) e all'ambito produttivo comunale APC (nel RUE IUC.P SV1) a est del capoluogo di Savigno si chiede di motivare l'assenza della microzonazione sismica in relazione alla macro-classificazione del territorio, precisando che, qualora in sede di approvazione del PSC tali aree siano confermate all'interno del territorio urbanizzato o urbanizzabile, sarà necessario provvedere alla microzonazione sismica. In particolare si segnala che l'APC di Savigno, in base alla tavola 2C del PTCP ricade in frana quiescente, sarà pertanto da prevedere, nelle successive fasi pianificatorie, un approfondimento di III livello della microzonazione sismica.

Relativamente all'ambito COL.s.b (attrezzature e spazi collettivi di livello sovracomunale) in Comune di Bazzano, destinato dal PSC alla realizzazione di un nuovo istituto scolastico, si chiede di prevedere che nelle fasi operative e/o attuative sia effettuato l'approfondimento sismico di terzo livello, trattandosi di opera di rilevante interesse pubblico classificata strategica in base alla DGR 1661/2009.

Rilevando che diversi ambiti AUC.r (due a Calderino, due a Monte San Giovanni), alcuni nuclei rurali (Rio Tradito, Cà di Dio e Sartorano) e l'ATP.L Camponuovo sono completamente o parzialmente individuati dalla Tavola 2C come zone "Q", ossia frane quiescenti con acclività < 15°, e zone "QP", ossia frane quiescenti con acclività > 15°, si chiede che, in applicazione dell'art. 6.14 del PTCP, sia effettuato il III livello di approfondimento in sede attuativa e, qualora gli esiti di tale approfondimento confermino lo stato di instabilità, tali aree siano riclassificate come "F" o "FP", ossia frane attive. Pertanto la conferma di tali previsioni è subordinata all'esito positivo degli approfondimenti di III livello da effettuare in sede attuativa.

In merito ai nuclei rurali, ricadenti in tutto o in parte in zone individuate dalla Tavola 2C del PTCP come "F" e "FP", si richiamano le possibilità di intervento ammesse dal PTCP e si chiede di escludere la realizzazione di nuovi interventi nelle aree direttamente interessate da tali criticità.

Si segnala che gli IUC a Madonna di Rodiano e l'IUC.SV11 di Savigno, pur non ricadendo in zona critiche del PTCP, sono state indicate nel Quadro Conoscitivo del PSC come soggette a frana. Si chiede pertanto di integrare la normativa del RUE con le opportune verifiche ed i necessari approfondimenti per le successive fasi attuative.

Relativamente all'IUC.MP15 nel nucleo rurale di Gorizia in Comune di Monte San Pietro si segnala la presenza di una zona "F" di frana attiva, in cui è vietata la previsione di nuove trasformazioni urbanistiche e territoriali, anche per interventi legati all'attività agricola. Pertanto, preliminarmente all'attuazione degli interventi, dovrà essere dimostrata con apposita relazione geologica-sismica l'assenza di movimenti gravitativi attivi e quiescenti.

Riserva 23

Si chiede di recepire nel PSC e nel RUE i contenuti della Variante al PTCP in materia di riduzione del rischio sismico, come sopra dettagliato.

Risposta

Si recepiscono integralmente i contenuti della variante al PTCP, adeguando il PSC e il RUE alla riserva. In particolare:

PSC

“Si rileva tuttavia una differenza in merito all'individuazione delle aree incoerenti/incerte per caratteristiche litologiche e morfologiche, zone R (cave), che in alcuni casi (Bazzano, Zola Predosa e Monteveglio) il PSC non individua o individua in modo diverso. Si chiede di motivare tali scostamenti sulla base della possibilità ammessa dal c. 2 dell'art. 6.14 del PTCP di apportare modifiche alla tavola 2C, oppure in caso contrario di recepire la zonizzazione e le indicazioni normative del PTCP, che prevedono approfondimenti di III livello”

Risposta

Gli approfondimenti riguardo la pericolosità sismica, espletati in fase di elaborazione dei singoli PSC, hanno riscontrato aree di ex cava (Zone R) effettivamente differenti rispetto alle perimetrazioni riportate nel PTCP e in particolare:

1. Comune di Zola Predosa

- Per quanto riguarda la cava di pianura a sud del Capoluogo, la diversa perimetrazione assunta nella cartografia di MS è motivata dai riscontri del controllo di maggior dettaglio della CTR (scala 1:5.000) e, soprattutto, dalle informazioni (anche cartografiche) riportate nella recente Relazione Geologica elaborata per la <<Realizzazione del nuovo Polo scolastico per l'infanzia all'interno del comparto denominato C4>> (dr. geol. B. Costantini, 2011) che ha interessato l'area in questione.
- Un'ulteriore difformità riguarda la cava sita in località Rivabella: in questo caso l'inserimento del terrazzo AES8a nella microzona sismica “R” è dettato dal grado di incertezza sulle effettive zone di estrazione che hanno concretamente interessato nel passato questa porzione di terrazzo, come dimostrano le foto aeree (es. OrtoAgea); inoltre, la stessa cartografia CTR individua tale area con il toponimo “Frantoio”. Tenuto conto anche del grado di incertezza che generalmente caratterizza la perimetrazione delle cave meno recenti, si è dunque attribuita cautelativamente tale porzione di terrazzo alla microzona “R”, demandando agli ulteriori approfondimenti di dettaglio la conferma o meno della presenza di riporti e/o tombamenti di cava esaurita.

2. Comune di Bazzano

- Per la cava situata a SE del Capoluogo, in sinistra idrografica del T. Samoggia, lo studio di MS non ha considerato una piccola area (pochi metri quadrati) di ex cava: in realtà, questa area ritombata risulta più ampia di quanto indicato cartograficamente dallo stesso PTCP, rimanendo comunque esterna al perimetro dell'urbanizzato/urbanizzabile di Bazzano. Il PSC ha infatti assunto la fascia di inedificabilità imposta dai vincoli di tutela di ricarica delle acque sotterranee (“zona D” della Tavola 2B del PTCP), come emerso dallo studio idrogeologico espletato per la Variante specifica al PTCP nel Comune di Bazzano (<<Variante al PTCP per modifica puntuale della perimetrazione delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura>>).
- Per quanto riguarda l'Ambito “AR.e2” (situato nella pianura poco a nord del Capoluogo), esso è compreso quasi interamente nel poligono di “cave esaurite” riportato nella cartografia del PTCP. Anche in questo caso, si tratta di un'attività estrattiva non recente, i cui limiti soffrono di un'incerta localizzazione cartografica. Per quanto detto lo studio di microzonazione ha considerato cautelativamente una maggiore estensione dell'area di

cava rispetto al PTCP (un'ulteriore fascia di larghezza pari a circa 10 m), giustificata dagli esiti dello studio delle foto aeree (OrtoAgea) degli anni '90, che offrono ulteriori elementi sulla reale estensione della zona interessata da estrazione e/o tombamenti. Anche in questo caso, si demandano agli ulteriori approfondimenti di dettaglio la conferma o meno della presenza di riporti e/o tombamenti di cava esaurita.

- Per quanto riguarda la cava individuata dal PTCP a sud di Villa Serena, lo studio di MZS ha modificato tale perimetrazione in quanto tutti i dati disponibili tendono ad escludere l'effettiva presenza di aree di cava e/o tombamenti (foto aeree; CTR; presenza di toponimi storici come ad esempio "C. Orto"). Inoltre tutta la parte settentrionale della cava (cioè quella che sarebbe inclusa nel territorio studiato) risulta completamente edificata già negli anni '90, come si evince dalle foto aeree (OrtoAgea).

3. Comune di Monteveglio

- Per quanto riguarda la "Cava Cassolina Nuova": lo studio di MZS ha ampliato la superficie di tale ex area estrattiva, comprendendo l'intero Ambito AR.e1 che la interessa, sulla base delle chiare evidenze topografiche riportate sulla CTR.
- La cava inserita nello studio di MS in località Abitazione, non riportata nel PTCP, è infine giustificata dagli esiti del controllo topografico (CTR di fine anni '70) e del controllo delle foto aeree, in particolare sulla base dei chiari riscontri individuabili nella foto aerea (OrtoAgea) del 1996.

"Prendendo atto degli approfondimenti relativi ai primi due punti, si chiede di aggiornare e integrare in sede di approvazione le norme del PSC (Titolo 2 Capo I) con le richieste di cui al terzo e al quarto punto. In particolare, si chiede di recepire le prescrizioni normative di cui all'appendice al RUE anche nell'articolato normativo del PSC"

Risposta

Il PSC individuerà le aree in cui è prevista la realizzazione di opere strategiche ai sensi della DGR n. 1661/2009 e inoltre verranno riviste anche le prescrizioni di cui all'appendice al RUE.

RUE

"Si ritiene utile esplicitare nella norma alcuni aspetti della Variante al PTCP che comportano limitazioni particolarmente rilevanti agli interventi in territorio rurale e nell'ambito consolidato, ove non sia prevista l'attuazione tramite POC e PUA".

Risposta

Le norme di RUE esplicheranno ulteriormente quanto richiesto, peraltro già previsto nella proposta normativa

"[omissis] si condividono le indicazioni di cui all'art. 6 dell'Appendice al RUE in materia di pericolosità sismica e si chiede di specificare che queste sono riferite sia agli interventi edilizi diretti in ambito rurale che a quelli negli ambiti consolidati".

Risposta

Le norme di RUE recepiranno quanto richiesto

24. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

Si richiamano alcune integrazioni necessarie alla ValSAT in termini di contenuti e condizioni per la sostenibilità ambientale e territoriale in merito ai temi elencati di seguito:

INQUINAMENTO ACUSTICO

Rispetto all'iter per l'elaborazione del Piano di Classificazione Acustica (o il suo aggiornamento), si ribadisce l'importanza di elaborare i Piani di Classificazione Acustica in maniera congiunta con il PSC al fine di garantire la necessaria coerenza tra le previsioni del nuovo strumento urbanistico e le zonizzazioni acustiche comunali da verificare anche attraverso la ValSAT del PSC. A tal proposito si chiede di approvare i Piani di Classificazione Acustica preliminarmente o contestualmente al PSC, come richiesto dalla DGR n. 2053/2001.

Richiamando quanto espresso in sede di Conferenza di Pianificazione, si ricorda inoltre che le zonizzazioni acustiche dei Comuni dell'Associazione dovranno essere tra loro coerenti, ossia tra zone contigue appartenenti a Comuni contermini non dovrà sussistere una differenza superiore ai 5 dB(A), come stabilito dall'art. 2 della L.R. 15/01.

Richiamando le criticità evidenziate negli specifici ambiti, si segnala che nelle schede di Valsat, fra le condizioni e criticità ambientali, viene in più occasioni consigliata una riclassificazione acustica delle aree, recepita poi nelle relative schede degli ambiti di trasformazione senza fare riferimento agli interventi di mitigazione necessari: si chiede quindi di esplicitarli.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Condividendo la indicazione, nella tavola AB.D1.8 del Quadro Conoscitivo, delle fasce di attenzione delle linee elettriche, si ritiene utile riportarle anche nella tavola 1/AB.PSC.1.3 "Tutele e vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche – rispetti", evidenziando cautelativamente la problematica relativa ai fini della determinazione delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA).

QUALITÀ DELL'ARIA

Si chiede di approfondire ulteriormente il tema nella Valsat, con particolare riferimento alla presenza, in più ambiti di riqualificazione, di industrie insalubri di prima e seconda classe.

AZIENDE A RISCHIO D'INCIDENTE RILEVANTE RIR

Nella tavola 1/AB.PSC.1.3a del Quadro Conoscitivo è individuata l'area di danno dell'azienda a rischio di incidente rilevante Liquidgas di Crespellano; si segnala la mancanza dell'elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), prevista dall'art. A3 bis dell'Allegato alla L.R. 20/2000, in cui prevedere la regolamentazione degli usi e delle trasformazioni ammissibili dell'area in conformità al D.M. 9 maggio 2001.

TUTELA DELLA RETE IDROGRAFICA, DELLE RELATIVE PERTINENZE E SICUREZZA IDRAULICA

Si segnala il problema della esondabilità e inondabilità con tempo di ritorno pari a 200 anni, di alcune porzioni, seppur limitate, di ambiti inseriti nei PSC; a tale riguardo si ritiene, come chiarito dall'Autorità di Bacino del Reno, che tutti gli areali ricadenti in pertinenza fluviale debbano contenere una valutazione degli effetti delle piene duecentennali da eseguirsi sulla base di rilievi di dettaglio e per approfondimenti successivi.

Si ribadisce, inoltre, che la verifica dei corsi d'acqua minori riveste una primaria ed indifferibile importanza nell'ambito del rischio ambientale complessivo, in particolare negli abitati di fondovalle; e pertanto utile individuare cartograficamente gli alvei attivi del reticolo minuto e i tratti più elevati dei corsi principali e secondari e di molti corsi minori.

Nelle singole schede degli ambiti di trasformazione, vanno inoltre meglio puntualizzate le prescrizioni relative al principio del "controllo degli apporti di acqua" (art. 4.8 del PTCP).

Come evidenziato dall'Autorità di Bacino del Reno, è necessario prevedere interventi di riqualificazione quali-quantitativa del reticolo idrografico minuto (fasce tampone), verificando la presenza di criticità a

monte e definendo eventuali interventi di adeguamento; in presenza di zonizzazioni di aree a rischio perimetrate (dai Comuni o dal vigente Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia) occorre eseguire accurate regimazioni delle acque superficiali ed evitare gravosi movimenti di terreni e alterazioni della morfologia dei versanti.

In merito alle aree produttive APS.i2, APS.i3, APS.i4, ricordando che gli acquiferi sono caratterizzati da un deficit molto elevato, si richiama l'esigenza di applicare misure di controllo e politiche attive di riequilibrio idrogeologico.

Si richiama poi l'invito del Servizio Tecnico Bacino Reno in merito al particolare livello di attenzione da rivolgere ai corsi d'acqua tombinati, specialmente quando realizzati in ambito urbano; si raccomanda infine di favorire la delocalizzazione di fabbricati a rischio idraulico e la realizzazione di invasi di laminazione a cielo aperto.

Riserva 24

Si chiede di recepire le valutazioni sulla sostenibilità ambientale sopra richiamate.

Risposta

Si recepiscono integralmente le indicazioni, integrando la ValSAT del PSC in adeguamento alla riserva

B. VALUTAZIONI IN MERITO ALLA CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

In coerenza all'art. 2 dell'Accordo di Pianificazione, in cui si stabilisce di assumere anche i contenuti della L.R. 20/2000 come riferimento per l'espressione delle valutazioni della Provincia, si segnalano i seguenti aspetti del presente PSC che, per una piena coerenza con le disposizioni di Legge, necessitano di una riformulazione nella stesura del PSC finalizzata all'approvazione dello strumento.

1. Le varianti al PSC

L'art. 1.1 commi 11 e 12 del PSC stabilisce che "Le varianti specifiche al PSC che riguardano la classificazione del territorio comunale e la disciplina normativa di ambiti specifici possono essere approvate da un singolo Comune in base ai procedimenti previsti dagli artt. 32-bis, 40 e 41 della L.R. n. 20/2000; alla consultazione o alla conferenza di pianificazione per la variante al PSC partecipano tutti i Comuni dell'Associazione."

Condividendo di operare una distinzione tra le diverse tipologie di varianti, in coerenza con le disposizioni della legge regionale, si fa presente che secondo l'art. 32-bis della L.R. 20/00 e smi il procedimento per varianti specifiche al PSC è ammesso esclusivamente per l'adeguamento del piano alle disposizioni di legge, alle previsioni delle previsioni di piani sovraordinati, alle previsioni localizzative immediatamente cogenti, alle rettifiche di errori materiali, all'aggiornamento del Quadro Conoscitivo. Lo stesso articolo specifica che tali varianti non possono modificare le previsioni di cui all'art. 28 comma 2 lett. a), b), c) ed e). Di conseguenza, una modifica della classificazione del territorio comunale (lettera e), anche minima, non può essere oggetto di variante specifica, ma prevede il ricorso al procedimento ordinario di variante al PSC di cui all'art. 32. In tal senso, è opportuno fare riferimento all'art. 32 della L.R. 20/00 e smi per le varianti generali che riguardano il sistema delle tutele, l'assetto strutturale del territorio, il dimensionamento, ecc. Inoltre poiché la classificazione del territorio rappresenta la principale chiave di lettura dell'assetto strutturale del PSC, si condivide che solo modifiche di una certa consistenza dimensionale debbano ricadere tra quelle da adottare e approvare da parte di tutti i consigli comunali come specificato al comma 12 dell'art. 1.1 del PSC. A tal proposito si suggerisce di definire una soglia di riferimento per individuare i casi in cui non si ritiene indispensabile l'adozione congiunta da parte di tutti i consigli comunali. Si ritiene inoltre che le rettifiche a cui si fa riferimento all'articolo 1.7 comma 2 del PSC relative alle aree interessate da vincoli o altre disposizioni di tutela non possano essere effettuate dal POC, in quanto non ricadenti nella casistica di cui all'art. 30 comma 2-bis, ma al contrario in quella dell'art. 32-bis. Si chiede quindi di specificare che la corretta modalità di modifica degli strumenti è quella della variante specifica al PSC.

2. Il valore delle individuazioni grafiche del PSC e del POC

Condividendo quanto stabilito dall'art. 3.12 del PSC comma 1, ossia che le previsioni grafiche del PSC hanno valore di schematizzazione della rete infrastrutturale per la mobilità e di indicazione di massima per quanto riguarda la posizione degli svincoli, lo sviluppo del tracciato e la posizione dello stesso, si richiama la necessità di considerare, la gerarchia delle strade un elemento strutturale del sistema delle infrastrutture che pertanto nel PSC non ha valore di indicazione di massima, ma rappresenta un aspetto vincolante. Si chiede pertanto di aggiornare la normativa del PSC specificando tale aspetto.

Si esprime inoltre qualche perplessità in relazione al contenuto del comma 2 dell'art. 3.12 del PSC, il quale stabilisce che l'inserimento della previsione di attuazione di una nuova infrastruttura nel POC, se non accompagnato da un progetto approvato, mantiene ancora un valore di schematizzazione e di indicazione di massima, come nel PSC. In base alle disposizioni dell'art. 8 della L.R. 37/2002, l'inserimento di una previsione nel POC comporta sempre l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che gli atti deliberativi nonché gli avvisi pubblicati devono esplicitamente indicare che l'efficacia del POC comporta apposizione del vincolo espropriativo. Pertanto, l'individuazione di una nuova infrastruttura nel POC non può continuare ad avere valore di schematizzazione come nel PSC poiché il POC è sempre conformativo, o nella direzione di ammettere l'edificazione, conferendo destinazione e capacità

edificatoria, o nel senso di prevedere la destinazione pubblica dell'area. Ai sensi della L.R. 37/2002, il POC ha il compito di individuare, per tutte le opere pubbliche a carico dell'Amministrazione da realizzare nel quinquennio, le aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, selezionando pertanto le opere che saranno effettivamente oggetto di realizzazione nel quinquennio di validità.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione

Il PSC introduce all'art. 4.8 comma 9 una norma di carattere generale che indica la possibilità di effettuare interventi di demolizione e ricostruzione, anche con ubicazione del nuovo fabbricato in luogo diverso da quello originario, per gli edifici che insistono all'interno delle fasce di rispetto stradale e ferroviario. Si chiede di assumere nelle norme del PSC dei criteri applicativi, da articolare nel POC e nel RUE, finalizzati a limitare l'applicazione di tale criterio a situazioni di effettive problematiche o criticità connesse alla sicurezza delle infrastrutture per la mobilità e degli edifici esistenti. A tal proposito si ritiene necessario integrare la norma del RUE specificando che tale possibilità è di norma esclusa anche all'interno degli ambiti agricoli, salvo eventualmente richiamare i contenuti della L.R. 38/1998 "Norme per la rilocalizzazione degli edifici interessati dalla realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie e idrauliche" che consente la possibilità di rilocalizzazione degli edifici in zona agricola che debbano essere demoliti in conseguenza di provvedimenti connessi alla realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie o idrauliche. Inoltre, si fa presente che il RUE inserisce tale disposizione all'interno dell'art. 21 relativo ai complessi edilizi di valore storico-testimoniale, sui quali essa risulta di fatto inapplicabile, dal momento che su questa tipologia di fabbricati non sono comunque consentiti interventi di demolizione e ricostruzione.

4. Le fasce di rispetto cimiteriale

Si chiede di portare a coerenza la norma del RUE (art. 3.8.2) con le disposizioni dettate dalla normativa di settore, adeguandosi in particolare ai contenuti dell'art. 28 della L. 166/2002 il quale prevede che nelle fasce di rispetto siano consentiti interventi sull'esistente fino alla ristrutturazione edilizia. Non si prevede quindi la demolizione con ricostruzione su altro sedime. In relazione al comma 5 dell'art. 3.8.2 del RUE, si ricorda quanto stabilito dalla normativa nazionale sull'ampliamento, consentito previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale circa la riduzione della zona di rispetto, per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie. Analogamente, si chiede di aggiornare il RUE (art. 3.8.2 comma 2) specificando che, in coerenza con l'art. 28 della L. 166/2002, anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre è necessario acquisire il parere favorevole della competente azienda sanitaria locale circa la riduzione della zona di rispetto. Il RUE dovrà quindi specificare i contenuti generali stabiliti dall'art. 3.15 comma 4 del PSC, garantendo la piena coerenza degli strumenti comunali con la L. 166/2002.

5. La L.R. 15/2013

Si segnala l'entrata in vigore della L.R. 15/2013 in materia di semplificazione edilizia, che integra e modifica la L.R. 20/2000 e contiene alcune ulteriori disposizioni attinenti agli strumenti urbanistici comunali. In particolare, la normativa regionale introduce l'art. 18-bis alla L.R. 20/2000, sulla semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e modifica l'art. 19 sulla carta unica del territorio e tavola dei vincoli. Pertanto in sede di approvazione dei PSC si dovrà dare atto della presenza della tavola dei vincoli e della relativa scheda dei vincoli, come elaborato costitutivo del PSC e del RUE.

6. La variante al PSC di Montevoglio

In relazione alla situazione degli strumenti pianificatori di Montevoglio, già dotato degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000, si segnala la necessità di dare atto che l'approvazione del PSC e del RUE in oggetto, comporterà la contestuale decadenza del PSC e del RUE previgenti, i quali saranno integralmente sostituiti dai nuovi strumenti.

7. Il coordinamento del PSC e del RUE con i procedimenti in corso

Constatando la presenza di più procedimenti SUAP in itinere in diversi Comuni dell'area Bazzanese, ad esempio, a Monte San Pietro, Bazzano e Crespellano, che si svolgono ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, si segnala la necessità di coordinare i contenuti pianificatori di tali strumenti in sede di approvazione dei PSC e dei RUE.

Risposta

Per quanto non già adeguato alle riserve della Provincia ai sensi dei punti precedenti, si provvede ad una parziale riformulazione delle Norme del PSC sui temi segnalati, per garantire la piena coerenza con le disposizioni di Legge, finalizzata all'approvazione dello strumento.

C. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L'art. 13 della L.R. 6/2009, integrando l'art. 5 della L.R. 20/2000, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani", introduce la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei medesimi piani. Alla lettera a, comma 7 dello stesso articolo si dispone che la Provincia, in qualità di autorità competente, si esprima in merito alla valutazione ambientale nell'ambito delle riserve al PSC adottato, previa acquisizione delle osservazioni presentate e dei pareri degli enti competenti in materia ambientale.

1. La valutazione della ValSAT e degli esiti della consultazione

Al fine di acquisire i prescritti pareri in merito al PSC e al RUE, si è svolta una Conferenza dei Servizi, conclusa in data 11 giugno 2013, all'interno della quale hanno espresso pareri i seguenti Enti competenti in materia ambientale: AUSL, ARPA, Autorità di Bacino del Reno, Servizio Tecnico Bacino Reno, Consorzio della Bonifica Renana, Consorzio della Bonifica Burana, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, Servizio Beni Architettonici e Ambientali.

Gli Enti convocati hanno espresso pareri favorevoli alla Valsat del PSC in esame, pur articolando diverse osservazioni puntuali e condizionandolo alla attuazione di alcune misure di sostenibilità ambientale. In particolare l'AUSL ha individuato alcune criticità riferibili ai diversi ambiti, riconducibili alla carenza delle reti (fognaria, idrica, gas) e dei sistemi (depurazione, acquedotto), alla vicinanza di industrie insalubri di prima e seconda classe ai nuovi insediamenti, alla conflittualità possibile fra classi acustiche contigue in mancanza delle opportune mitigazioni acustiche. L'ARPA ha richiesto di riportare negli elaborati del PSC le fasce di attenzione delle linee elettriche, in merito all'inquinamento elettromagnetico e la perimetrazione dell'area di danno dello stabilimento Liquidgas di Crespellano, relativamente al rischio di incidenti rilevanti. Ha inoltre richiamato l'esigenza della preventiva approvazione della zonizzazione acustica e sottolineato la necessità di trattare il tema della qualità dell'aria. L'Autorità di Bacino del Reno ha segnalato il problema della esondabilità e inondabilità ed ha ribadito l'importanza della verifica dei corsi d'acqua minori, in particolare negli abitati di fondovalle, auspicando interventi di riqualificazione quali-quantitativa del reticolo idrografico minuto. Ha poi richiamato il principio del "controllo degli apporti di acqua" e la necessità di eseguire accurate regimazioni delle acque superficiali ed evitare gravosi movimenti di terreni e alterazioni della morfologia dei versanti. Ha inoltre precisato la tempistica delle verifiche sulle aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate e puntualizzato una serie di criticità in ambiti specifici. Il Servizio Tecnico Bacino Reno ha richiamato l'attenzione sulla pericolosità dei corsi d'acqua tombinati, specialmente quando realizzati in ambito urbano, raccomandando poi la delocalizzazione di fabbricati a rischio idraulico e la realizzazione di invasi di laminazione a cielo aperto. L'IBC ha segnalato l'importanza di Calcara, straordinario complesso relazionale di ville. A seguito delle integrazioni richieste i Comuni dell'area Bazzanese hanno inoltre provveduto a integrare gli elaborati di Valsat e a depositarli presso le sedi dei Comuni e dell'Unione per 60 giorni.

Durante il periodo di deposito è inoltre pervenuta un'osservazione da parte del Comitato Bazzanese Ambiente e Salute – ONLUS relativa alle potenziali interferenze tra le previsioni del PSC e del RUE ed il territorio rurale, con particolare riferimento agli ambiti agricoli di valore naturale e ambientale e a quelli di rilievo paesaggistico.

Si precisa che come richiesto dal comma 5 dell'articolo 1 della L.R. 9/2008, che prevede il coinvolgimento delle proprie strutture organizzative competenti in materia ambientale, congiuntamente a quelle che ordinariamente esaminano i medesimi strumenti per i profili di carattere territoriale, è stata attivata la consultazione con il Settore Ambiente.

2. Conclusioni

*Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Provincia di Bologna esprime una **valutazione positiva sui PSC e RUE in oggetto e sulla relativa ValSAT, richiamando la necessità di integrare gli elaborati e il documento di ValSAT**, recependo le indicazioni puntualmente riportate alle riserve di cui ai capitoli 2 sul territorio urbanizzato, 3 sul territorio urbanizzabile, 4 sul sistema produttivo, 6 sul territorio rurale e 7 sui limiti e le condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.*